



VENTI PROPOSTE PER UN NUOVO SISTEMA PENITENZIARIO

1. Dignità e diritti delle persone detenute
2. Lo staff penitenziario. Formazione, gratificazione, identificabilità
3. Limiti all'isolamento penitenziario e al sistema disciplinare in nome della dignità umana
4. Liste di attesa. Nessuno in carcere se non c'è lo spazio vitale
5. La detenzione ordinaria deve essere quella a regime aperto
6. Codice etico di condotta per le forze di polizia
7. I diritti dei detenuti Lgbti
8. Benefici e misure alternative: la prima via per la risocializzazione
9. I benefici penitenziari devono essere universali
10. L'istruzione è un diritto fondamentale
11. Il lavoro è un diritto. È fonte di reddito e di dignità
12. Il volontariato è una risorsa fondamentale
13. Sesso e relazioni umane
14. La salute in carcere
15. Più responsabilizzazione dei detenuti, meno rigore disciplinare
16. I diritti dei detenuti stranieri
17. 17 Norme specifiche per i minorenni: i ragazzi hanno diritto a non essere trattati come adulti
18. I diritti e i bisogni delle donne detenute
19. Finita la pena non devono esservi limiti alla reintegrazione. Il detenuto non deve perdere mai il diritto di voto
20. La religione è un diritto e va assicurata piena libertà di culto a tutti



Antigone Onlus

RELAZIONE

A più di quarant'anni dalla entrata in vigore dell'ordinamento penitenziario, è oggi assolutamente necessario rivederne i contenuti. La legge delega di recente approvata – recante *Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e all'ordinamento penitenziario* e contenente al comma 85 la delega al Governo per riformare la legge penitenziaria – è un'occasione per procedere non tanto a piccole limature procedimentali bensì a un profondo ripensamento di come viene eseguita nel nostro Paese la pena privativa della libertà. Ognuna delle nostre venti articolate proposte – ciascuna delle quali prevede e propone cambiamenti quantitativamente e qualitativamente significativi e racchiude varie sotto-proposte che potrebbero ben avere valenza autonoma – intende partire dal rispetto della dignità umana e dei diritti fondamentali delle persone ristrette, riducendo l'impatto negativo del carcere e al contempo assicurando un ruolo essenziale alle misure alternative. È la centralità della dignità della persona, esplicitamente menzionata nella legge delega grazie a un emendamento promosso da Antigone, il fulcro attorno cui ruota la nostra concezione della pena. Pur non seguendo l'ordine alfabetico, rispondono al criterio di delega indicato con la lettera r) le proposte che abbiamo scelto di mettere in apertura.

Non è questo l'ambito normativo nel quale poter costruire un sistema di giustizia penale che produca meno carcere e residualizzi la risposta penale. Resta quello del diritto penale minimo, tuttavia, lo sfondo entro cui le nostre proposte andrebbero collocate.

I contenuti del presente documento propongono, oltre a idee recenti appositamente formulate per rispondere alla legge delega, riflessioni ventennali di Antigone che nel tempo sono confluite in varie proposte di legge, risultati del lavoro della Commissione ministeriale per le questioni penitenziarie istituita nel 2013 e presieduta da Mauro Palma, l'elaborazione straordinaria di Alessandro Margara confluita nella proposta di legge 6164 della XIV legislatura (primo firmatario on. le Marco Boato) e dalla quale abbiamo ricavato intere norme, contenuti della *soft law* internazionale, suggerimenti presenti nei vari Tavoli degli Stati Generali dell'esecuzione penale, la progettazione legislativa del Consiglio Regionale dell'Emilia Romagna, consigli dei componenti del nostro Comitato Scientifico, puntuali proposte di studiosi come Elisa Olivito, Marta Caredda Caterina Tomba, Silvia Talini, le indicazioni delle associazioni Arci Gay, Certi Diritti, Magen David Keshet.

Lo scopo di questo nostro documento non è quello di proporre per intero un nuovo ordinamento penitenziario e di ambire alla esaustività, ma piuttosto quello di intervenire normativamente su alcuni punti fermi che crediamo con forza non possano mancare dalla legge che il Governo si appresterà a promuovere attraverso i decreti delegati. La nostra consapevolezza sul tema nasce tanto da un'antica e consolidata riflessione critica sul sistema penitenziario quanto dalla ventennale osservazione empirica



Antigone Onlus

Via Monti di Pietralata 16 - 00157 Roma

Tel. +39.06.4511304 Fax +39.06.233215489

e. mail: segreteria@associazioneantigone.it

Sostieni Antigone con il 5X1000

CF 97117840583

www.associazioneantigone.it

delle carceri che Antigone porta avanti con sistematicità.

Sono tre i punti della delega elencati dal comma 85 che abbiamo deciso, per motivi molto diversi tra loro, di non affrontare in questo documento.

Il primo è il punto a), che prevede la “semplificazione delle procedure, anche con la previsione del contraddittorio differito ed eventuale, per le decisioni di competenza del magistrato e del tribunale di sorveglianza, fatta eccezione per quelle relative alla revoca delle misure alternative alla detenzione”. Si tratta di un punto di delega vischioso che rischia, nel nome del mito dell’efficienza e della semplificazione, di ridurre le già non molte garanzie di difesa durante il procedimento di sorveglianza.

Il secondo punto di delega da noi non toccato è quello contrassegnato con la lettera f), che comporta la “previsione di attività di giustizia riparativa e delle relative procedure, quali momenti qualificanti del percorso di recupero sociale sia in ambito intramurario sia nell’esecuzione delle misure alternative”. La giustizia riparativa rappresenta il punto di forza del fronte su cui si delineano e si combattono le frontiere mobili della penalità. Detto questo, il rischio del depauperamento e della strumentalizzazione è strutturale. Da sempre Antigone ha guardato con favore a quelle riflessioni sulla giustizia riparativa che avevano di essa uno sguardo a tutto tondo capace di collocare la riparazione e l’eventuale mediazione del tutto al di fuori dell’area del penale, come qualcosa a essa alternativo e come un modello del tutto altro di risoluzione del conflitto. Con preoccupazione accogliamo invece i tentativi di ridurre la giustizia riparativa a qualcosa che avviene dentro il processo penale o durante l’esecuzione della pena, tentativi che inevitabilmente rischiano di portare a forme di negoziazione della pena niente affatto responsabilizzanti per gli attori della riparazione e che mai saranno esenti dal rischio di vedere la riparazione sul piatto della bilancia – per quanto informale e non esplicitato – per la concessione di benefici di legge.

L’ultimo punto da noi non affrontato è quello che la delega elenca alla lettera q), prevedendo un’attuazione, seppur solo tendenziale, della riserva di codice in materia penale. Il principio della riserva di codice, elaborato da Luigi Ferrajoli e da Antigone fortemente sostenuto negli scorsi decenni, è un principio capace di modificare la faccia del nostro sistema penale, garantendo a esso coerenza e sottraendolo dalla possibilità di plasmarsi facilmente sulle singole emergenze del momento procurate dalla politica e da questa quasi sempre rincorse per fini meramente elettorali. Tuttavia, la riserva di codice potrà avere la sua efficacia vincolante solamente se pensata quale norma di rango costituzionale. È a quella che dobbiamo puntare. Nel frattempo ogni indicazione data al legislatore e ogni azione di ricognizione e risistemazione delle migliaia di fattispecie penali extra-codice saranno comunque benvenute.

Ripercorriamo brevemente il contenuto di ciascuna delle venti proposte, le quali si collegano tutte a uno o più punti specifici della delega. Molte delle norme che seguono portano con sé la necessità di



Antigone Onlus

Via Monti di Pietralata 16 - 00157 Roma

Tel. +39.06.4511304 Fax +39.06.233215489

e. mail: segreteria@associazioneantigone.it

Sostieni Antigone con il 5X1000

CF 97117840583

www.associazioneantigone.it

cambiamenti da effettuarsi sul Regolamento di esecuzione Dpr 230/2000, nonché dell'abrogazione di molte circolari oggi in vigore.

1. DIGNITA' E DIRITTI DELLE PERSONE DETENUTE

Si intende passare da un ordinamento di impronta correzionalista, dove i diritti sono elementi del trattamento, a un sistema penitenziario fondato sulla dignità e i diritti fondamentali. La dignità umana è fondamento di tutto il sistema dei diritti. L'ordine interno e l'insieme delle attività sono interamente finalizzati al rispetto dei diritti umani. I diritti fondamentali delle persone private della libertà mai possono degradati a tasselli del trattamento.

2. LO STAFF PENITENZIARIO. FORMAZIONE, GRATIFICAZIONE , IDENTIFICABILITA'

La protezione e la promozione della dignità umana avviene attraverso il lavoro dello staff penitenziario a tutti i livelli, ma anche attraverso la gratificazione sociale dello stesso. È necessario che vi siano corsi di formazione che favoriscano una cultura comune rispettosa del sistema internazionale dei diritti umani e della prevenzione della tortura. Il personale penitenziario deve essere sempre identificabile. Si tratta di una forma di prevenzione rispetto ai rischi di violenze, ma anche di protezione per la gran parte dello staff che si muove nel solco della legalità.

3. LIMITI ALL'ISOLAMENTO PENITENZIARIO E AL SISTEMA DISCIPLINARE NEL NOME DELLA DIGNITA' UMANA

L'isolamento penitenziario è una pratica che lede la dignità umana. Va ridotta al minimo, giurisdizionalizzandola al massimo. Vanno posti limiti di contenuto e di tempo. Va escluso per alcune categorie di detenuti. I diritti fondamentali non si perdono durante l'isolamento. L'intero sistema disciplinare va rivisto anche alla luce delle norme presenti nelle Mandela Rules delle Nazioni Unite del 2015. Va abolita la pena dell'isolamento diurno per i pluri-ergastolani.

4. LISTE DI ATTESA. NESSUNO IN CARCERE SE NON C'E' LO SPAZIO VITALE

Nessuno deve entrare in un carcere se non è garantito lo spazio vitale, così come affermato dalla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo. La dignità umana deve sempre e comunque prevalere sul potere di punire, come hanno sancito talune Corti supreme in giro per il mondo. Sulla questione dello spazio, l'Italia è stata già condannata dalla Corte di Strasburgo con una sentenza pilota nel 2013 nel caso Torreggiani. Questa norma eviterebbe che si ripetano le circostanze che hanno portato a quella condanna.



5. LA DETENZIONE ORDINARIA DEVE ESSERE QUELLA A REGIME APERTO

La detenzione deve ispirarsi ai principi ordinari di normalità e responsabilizzazione, senza eccezioni. Vanno dunque ridotte le possibilità di creare regimi diversi da quello ordinario. Va abrogata la sorveglianza speciale, che tanti danni ha prodotto alle persone che vi sono state sottoposte. In ogni caso, i regimi di alta sicurezza devono sempre rispettare i principi fondamentali e i diritti delle persone detenute.

6. CODICE ETICO DI CONDOTTA PER LE FORZE DI POLIZIA

Risalgono al 1979 le norme presenti nella Risoluzione 34/169, adottata il 17 dicembre di quell'anno dall'Assemblea Plenaria delle Nazioni Unite. Esse costituiscono un vero e proprio codice di condotta per gli appartenenti alle forze dell'ordine, compresa la Polizia Penitenziaria. Poche norme, chiare, sui comportamenti ammessi e quelli vietati, sul fine che deve ispirare l'azione di polizia, sul ruolo importante che le forze dell'ordine hanno a protezione dei diritti umani. Un ruolo che li obbliga esplicitamente a non violare mai quei diritti che loro stessi, per mandato istituzionale, devono proteggere. Il codice etico voluto dall'Onu è una sorta di giuramento di Ippocrate delle forze dell'ordine. Così come i medici e i giornalisti, anche chi ha il compito di far rispettare la legge deve avere un proprio codice etico di condotta cui ispirarsi. In tal modo le polizie verrebbero sempre più a configurarsi come garanti della sicurezza dei diritti dei cittadini, piuttosto che come semplici tutori della sicurezza pubblica. Verrebbe così massimamente recuperato un rapporto fiduciario fra cittadini e istituzioni.

7. I DIRITTI DEI DETENUTI LGBTI

Anche nell'ambito del sistema penitenziario vanno evitate le ghettizzazioni di coloro che hanno differenti orientamenti sessuali. Vanno previste norme per la loro assegnazione, contro la violenza e ogni forma di discriminazione, per la formazione del personale.

8. BENEFICI E MISURE ALTERNATIVE: LA PRIMA VIA PER LA RISOCIALIZZAZIONE

La norma intende, da un lato, estendere la possibilità di accesso ai benefici penitenziari e alle misure alternative e, dall'altro, introdurre di nuove sulla base dell'analisi di quanto finora avvenuto nella pratica dell'esecuzione. Inoltre, intende consentire l'accesso a talune di queste misure fin dal primo momento, nella consapevolezza che esse costituiscono la via primaria per la risocializzazione. Le rilevazioni statistiche ben confermano come le misure alternative siano fondamentali per contrastare la recidiva e come siano dunque funzionali alla sicurezza. La norma nel suo complesso va letta in raccordo con la nuova formulazione dell'articolo 4-bis. Si introduce la misura della permanenza in carcere nei soli fine settimana, con l'obiettivo di non interrompere i percorsi di lavoro o di studio. Si



Antigone Onlus

Via Monti di Pietralata 16 - 00157 Roma

Tel. +39.06.4511304 Fax +39.06.233215489

e. mail: segreteria@associazioneantigone.it

Sostieni Antigone con il 5X1000

CF 97117840583

www.associazioneantigone.it

prevede un'estensione della liberazione anticipata da quarantacinque a sessanta giorni a semestre e una nuova ipotesi di accesso alla liberazione condizionale fin dalla libertà per chi viene condannato a distanza di almeno venti anni dalla commissione del fatto. Si cambiano i criteri di accesso alle due misure sopra menzionate, escludendo in particolare, nel caso della liberazione condizionale, il riferimento alla necessità di ravvedimento.

9. I BENEFICI PENITENZIARI DEVONO ESSERE UNIVERSALI

È necessario rivedere il sistema delle preclusioni ai benefici penitenziari, che tante esclusioni ha prodotto nel tempo. A tutti, in coerenza agli obblighi costituzionali, va data la possibilità del recupero sociale. Modificando la norma di cui all'articolo 4-bis, si riesce a superare anche l'ergastolo ostativo. L'intero sistema delle misure alternative alla detenzione e dei benefici premiali va rivisto alla luce della nuova formulazione dell'articolo 4-bis.

10. L'ISTRUZIONE E' UN DIRITTO FONDAMENTALE

Tra le attività di risocializzazione e di emancipazione dalla vita criminale vi è, in primo luogo, l'istruzione. Essa è un diritto fondamentale. Va garantita al massimo delle potenzialità, fino agli studi più qualificati quali quelli universitari. L'istruzione è un antidoto eccezionale contro la recidiva, costituendo così un investimento per la sicurezza collettiva.

11. IL LAVORO E' UN DIRITTO. E' FONTE DI REDDITO E DI DIGNITA'

Il lavoro va sempre assicurato e deve essere sempre retribuito in modo dignitoso. Altrimenti degrada a lavoro forzato. Non deve essere obbligatorio per i condannati. La persona detenuta che lavora deve avere tutti i diritti compatibili con lo stato di privazione della parziale libertà di movimento. Bisogna tenere conto della ampia giurisprudenza, anche costituzionale, sul tema. La norma è frutto esclusivo dell'elaborazione di Alessandro Margara confluita nella proposta di legge n. 6164 a prima firma dell'onorevole Marco Boato nella XIV legislatura.

12. IL VOLONTARIATO E' UNA RISORSA FONDAMENTALE

Il carcere è parte della società e la società esterna deve frequentare il carcere. Il volontariato è una risorsa determinante ai fini della buona riuscita del processo di reintegrazione sociale. Non deve essere considerato l'ultima ruota del carro. Non deve essere tollerato. Non deve essere istituzionalizzato. Esso è attore del sistema all'interno e all'esterno. Uno spazio normativo meritano anche la cooperazione sociale, per la sua capacità di impatto, l'associazionismo impegnato nel monitoraggio delle condizioni di detenzione e i media. Questi ultimi sono essenziali ai fini di una diversa coscienza collettiva. La norma prevede inoltre una conferenza annuale sulla pena con la



Antigone Onlus

Via Monti di Pietralata 16 - 00157 Roma

Tel. +39.06.4511304 Fax +39.06.233215489

e. mail: segreteria@associazioneantigone.it

Sostieni Antigone con il 5X1000

CF 97117840583

www.associazioneantigone.it

partecipazione anche di volontari e detenuti, che possa fungere anche da verifica permanente del buon andamento della riforma e del rispetto dei suoi principi.

13. SESSO E RELAZIONI UMANE

Il carcere deve riprodurre la vita normale. Nella vita normale si incontrano persone, si fa sesso, si telefona, si parla, si usa internet. Oggi il sistema delle relazioni affettive è ridotto a poca cosa. Il sesso è vietato. Le telefonate contingentate in modo inaccettabile. La tecnologia progredisce a ritmi che il carcere non può fermare. Il sistema penitenziario deve tenerne conto, così da non costringere le persone detenute all'isolamento forzato dal mondo.

14. LA SALUTE IN CARCERE

Si premette fin d'ora che molte delle questioni relative alla salute attengono alla prassi operativa delle Asl. Molte delle criticità rilevate, anche attraverso il lavoro dell'Osservatorio di Antigone sulle condizioni di detenzione, al di là di una riformata cornice normativa, necessitano di un miglior utilizzo di fonti secondarie o della semplice attuazione del lungimirante Dpcm del 1 aprile 2008. A quasi dieci anni dalla riforma della sanità penitenziaria, va promosso con forza, nella cultura professionale degli operatori, il principio della parità di trattamento sanitario tra persona detenuta e persona libera, nonché residualizzato l'internamento delle persone con problemi psichiatrici. Va posta fine all'evidente e ingiustificata disparità di trattamento tra portatori di problemi fisici e portatori di patologie psichiatriche, intervenendo anche sulle norme del codice penale. La grave patologia fisica e la grave patologia psichiatrica dovrebbero essere equiparate sul piano normativo e delle conseguenze sul percorso sanzionatorio. È inoltre necessario aprire alla possibilità che anche le persone con disturbi psichiatrici con compromissione del funzionamento psichico e dell'adattamento possano accedere alle misure alternative affidandosi alla rete di servizi territoriali di tutela della salute mentale già presenti, in accordo con programmi di presa in carico da parte dei Dipartimenti di salute mentale territorialmente competenti.

15. PIÙ RESPONSABILIZZAZIONE DEI DETENUTI, MENO RIGORE DISCIPLINARE

Il medico deve rappresentare una figura sopra le parti. Il suo essere interno all'organismo che ha il potere di irrogare sanzioni lo dequalifica rispetto al suo essere il professionista cui la persona



Antigone Onlus

Via Monti di Pietralata 16 - 00157 Roma

Tel. +39.06.4511304 Fax +39.06.233215489

e. mail: segreteria@associazioneantigone.it

Sostieni Antigone con il 5X1000

CF 97117840583

www.associazioneantigone.it

detenuta deve affidarsi e di cui deve fidarsi. La presenza nel consiglio di disciplina di una maggioranza di funzionari dell'area pedagogica potrebbe invece contribuire a cambiare la filosofia dell'intervento disciplinare, riducendolo nella quantità e nella durezza ma anche incrementando le ipotesi in cui il consiglio si riunisce non per irrogare sanzioni bensì per concedere premi (opportunità, questa, che la legge prevede, ma che nella pratica poco accade).

16. I DIRITTI DEI DETENUTI STRANIERI

L'ordinamento penitenziario è stato approvato in un momento storico in cui la presenza degli stranieri nelle carceri italiane non era così significativa da giustificare per loro un trattamento particolare. Tra il 1975 e il 2015 tale presenza è cresciuta percentualmente di circa sei volte, fino a raggiungere l'attuale 32,5%. Le nostre leggi sono pensate per un detenuto tipo che è italiano. Manca all'interno della legge del 1975 una norma *ad hoc* dedicata ai detenuti stranieri, che ne specifichi bisogni e diritti riprendendo quanto previsto dalle Regole Penitenziarie Europee e dalla Raccomandazione numero 12 del 2012 del Consiglio d'Europa. Avere un'attenzione alla condizione dello straniero significa disporre di interpreti, traduttori e mediatori culturali che favoriscano il regolare esercizio del diritto di difesa, anche in sede disciplinare, nonché la comprensione delle regole di vita interna. È inoltre fondamentale eliminare tutti i casi di espulsione a fine pena di persone che stanno lavorando per progetti personali di recupero e di integrazione sociale.

17. NORME SPECIFICHE PER I MINORENNI: I RAGAZZI HANNO DIRITTO A NON ESSERE TRATTATI COME ADULTI

Il legislatore del 1975 aveva previsto al primo comma dell'art. 79 che "Le norme della presente legge si applicano anche nei confronti dei minori degli anni diciotto sottoposti a misure penali, fino a quando non sarà provveduto con apposita legge". Tale apposita legge non ha visto a oggi ancora la luce. La Corte Costituzionale è intervenuta più volte a ribadire come vari aspetti della giurisdizione degli adulti non siano applicabili ai detenuti minorenni. È tempo tuttavia di ripensare dalle fondamenta il quadro gestionale dell'esecuzione penale minorile, come già nel 1988 si è ripensato quello procedurale. I ragazzi minori e giovani adulti, personalità ancora in evoluzione, hanno diritto a non essere trattati con le stesse modalità riservate agli adulti. Inserire i ragazzi in un contesto a vocazione esclusivamente educativa e mai meramente punitiva e repressiva consentirà loro una autentica emancipazione dalla vita criminale e un recupero pieno alla società. La delega al punto p) del comma 85 è sufficientemente articolata da potere e dovere dare vita a un intero ordinamento penitenziario minorile. Noi abbiamo elaborato alcune norme imprescindibili all'interno di esso.



Antigone Onlus

18. I DIRITTI E I BISOGNI DELLE DONNE DETENUTE

È necessario far uscire le donne detenute dal silenzio normativo nel quale sono costrette. Vanno evidenziati i loro bisogni e i loro diritti, con un'attenzione specifica alla condizione di genere. Vanno applicate le Bangkok Rules delle Nazioni Unite, dando loro vincolatività.

19. FINITA LA PENA NON DEVONO ESSERVI LIMITI ALLA REINTEGRAZIONE. IL DETENUTO NON DEVE PERDERE MAI IL DIRITTO DI VOTO

I diritti civili e politici sono universali. Fra i diritti politici, in primo luogo, vi è il diritto all'elettorato attivo. L'esclusione di coloro che sono in esecuzione penale, a volte anche dopo molti anni dal fine pena, ossia fino a che non interviene la riabilitazione, configura un'ingiustificata preclusione conseguita alla condanna continua a rispecchiare un'ottica di esclusione dal contesto sociale e scontato la sua pena, si trova privata di importanti diritti, quali, ad esempio, il diritto di un campo che da tempo non ha subito modifiche migliorative e che, invece, avrebbe effetti positivi non deve mai essere oggetto di conoscenza pubblica a protezione della riservatezza. Infine la principale.

20. LA RELIGIONE E' UN DIRITTO E VA ASSICURATA PIENA LIBERTA' DI CULTO A TUTTI

La presenza di detenuti stranieri che professano religioni diverse da quella cattolica impone un cambiamento nelle norme finalizzato ad assicurare piena uguaglianza tra le religioni e rigoroso rispetto della libertà di culto, nei limiti dei vincoli concordatari.



Antigone Onlus

Via Monti di Pietralata 16 - 00157 Roma

Tel. +39.06.4511304 Fax +39.06.233215489

e. mail: segreteria@associazioneantigone.it

Sostieni Antigone con il 5X1000

CF 97117840583

www.associazioneantigone.it

1. DIGNITA' E DIRITTI DELLE PERSONE DETENUTE

Norma in attuazione della lettera r) *Previsione di norme volte al rispetto della dignità umana attraverso la responsabilizzazione dei detenuti, la massima conformità della vita penitenziaria a quella esterna, la sorveglianza dinamica*

L'articolo 1 della Legge 354/75 è sostituito dal seguente

« La dignità umana è intangibile.

Le persone private della libertà sono trattate nel rispetto dei diritti umani.

La detenzione assicura opportunità di reinserimento nella società libera alle persone private di libertà alle quali sono garantiti i diritti fondamentali così come previsti dalle norme internazionali, dalla Costituzione, dalle leggi ordinarie.

Il reinserimento avviene prioritariamente attraverso l'accesso alle misure alternative alla detenzione».

L'articolo 3 della Legge 354/75 è sostituito dal seguente:

«Il trattamento dei detenuti è improntato ad assoluta imparzialità, senza discriminazioni in ordine a sesso, orientamento sessuale, nazionalità, etnia, condizioni economiche e sociali, opinioni politiche e credenze religiose o qualsiasi altra circostanza.

La mancanza di risorse non può essere un motivo per giustificare condizioni di detenzione che violano i diritti umani».

L'articolo 5 della Legge 354/75 è sostituito dal seguente:

«Gli istituti penitenziari devono essere realizzati in modo da accogliere un numero non elevato di detenuti o di internati. Gli istituti già esistenti che non rispondono a tali caratteristiche devono essere articolati in reparti distinti in grado di organizzare e di svolgere le attività penitenziarie previste dalla presente legge; in tali strutture può comunque permanere una direzione unica, che provvede a organizzare e a svolgere le attività che richiedono una gestione unitaria».

L'articolo 6 della Legge 354/75 è sostituito dal seguente:



Antigone Onlus

Via Monti di Pietralata 16 - 00157 Roma

Tel. +39.06.4511304 Fax +39.06.233215489

e. mail: segreteria@associazioneantigone.it

Sostieni Antigone con il 5X1000

CF 97117840583

www.associazioneantigone.it

«Per ogni istituto deve essere stabilita la capienza regolamentare.

È riconosciuto il diritto dei detenuti e degli internati ad un regime di vita che distribuisca la giornata fra periodo notturno di pernottamento e periodo diurno di attività, in modo da evitare eventuali danni fisico-psichici da istituzionalizzazione.

Gli istituti penitenziari devono essere dotati di locali per le esigenze di vita individuale, con funzione di pernottamento, nonché di locali e di spazi per lo svolgimento delle attività in comune, organizzate per consentire, durante il giorno, un regime di vita attivo secondo le prescrizioni della presente legge.

I locali e gli spazi comuni devono essere utilizzati con continuità e integrati con ulteriori spazi, se occorre, per garantire il regime di vita interno.

I locali nei quali si svolge la vita dei detenuti e degli internati devono essere di ampiezza sufficiente, illuminati con luce naturale e artificiale in modo da permettere il lavoro e la lettura, areati, riscaldati ove le condizioni climatiche lo esigono, e dotati di servizi igienici riservati e decenti, realizzati secondo le norme vigenti. Tali locali devono essere dotati di adeguato arredo, corrispondente alle esigenze dei singoli detenuti e internati e mantenuti in buono stato di conservazione e di pulizia.

I locali destinati al pernottamento consistono in camere dotate di uno o più posti.

Le finestre delle camere devono consentire il passaggio diretto di luce e di aria naturali. Non sono consentite reti o schermature che impediscono tale passaggio. Sono approntati pulsanti per la illuminazione artificiale delle camere, nonché per il funzionamento degli apparecchi radio e televisivi, sia all'esterno, per il personale, sia all'interno, per i detenuti e internati. Il personale, con i pulsanti esterni, può escludere il funzionamento di quelli interni solo quando la utilizzazione di questi pregiudica l'ordinata convivenza dei detenuti e degli internati. Per i controlli notturni da parte del personale, la illuminazione è di intensità attenuata e il suo impiego deve essere limitato al momento del controllo. Le dimensioni e le corrispondenti capienze dei locali sono definite in applicazione degli standard riconosciuti dal Consiglio d'Europa. I locali stessi non possono essere utilizzati oltre le capienze definite ai sensi del periodo precedente, se non in presenza di esigenze eccezionali e per il tempo strettamente necessario alla loro rimozione. Il superamento dei limiti di capienza deve essere immediatamente segnalato dalla direzione dell'istituto al servizio sanitario operante nello stesso e al competente provveditorato regionale della amministrazione penitenziaria, al magistrato di sorveglianza e agli altri organi pubblici competenti.

I detenuti e gli internati hanno diritto al rispetto delle regole di cui alla presente norma, che hanno conseguenze immediate sulle loro condizioni di vita.

Particolare cura è impiegata nella scelta di quei soggetti che sono collocati in camere a più posti. Agli imputati deve essere garantito il pernottamento in camere ad un posto a meno che la situazione particolare dell'istituto non lo consenta».



Antigone Onlus

Via Monti di Pietralata 16 - 00157 Roma

Tel. +39.06.4511304 Fax +39.06.233215489

e. mail: segreteria@associazioneantigone.it

Sostieni Antigone con il 5X1000

CF 97117840583

www.associazioneantigone.it

L'articolo 7 della Legge 354/75 è sostituito dal seguente:

«Ciascun detenuto e internato dispone di un adeguato corredo per il proprio letto. I detenuti e gli internati provvedono direttamente alla pulizia delle loro camere e dei relativi servizi igienici. A tale fine sono messi a loro disposizione mezzi e materiali adeguati. Per le persone impossibilitate a provvedervi, è utilizzata l'opera retribuita di detenuti e di internati. Ciascuna persona è fornita dalla amministrazione penitenziaria di biancheria, di vestiario e di effetti di uso in quantità sufficiente, in buono stato di conservazione e di pulizia e tali da assicurare la soddisfazione delle normali esigenze di vita.

I detenuti e gli internati possono comunque indossare abiti di loro proprietà, purché puliti e convenienti».

L'articolo 8 della Legge 354/75 è sostituito dal seguente:

«È assicurato ai detenuti e agli internati il diritto all'uso quotidiano di servizio igienico, lavabo, doccia e di bidet, con acqua corrente calda e fredda, nonché alla disponibilità di quanto necessario alla cura e alla pulizia della persona. Le apparecchiature igieniche indicate sono collocate in un locale separato, accessorio e comunicante con la camera di pernottamento e liberamente accessibile dalla stessa. Nelle camere a più posti, il servizio igienico è collocato in un apposito spazio separato dalle altre apparecchiature necessarie alla cura e alla pulizia della persona.

In ciascun istituto sono organizzati i servizi per il periodico taglio dei capelli e la rasatura della barba. Può essere consentito l'uso di rasoio elettrico personale.

Il taglio dei capelli e della barba può essere imposto soltanto per particolari ragioni igienico- sanitarie accertate dal sanitario.

Servizi igienici, lavabi e docce in numero adeguato devono, inoltre, essere collocati nelle adiacenze dei locali e delle aree dove si svolgono attività in comune».

L'articolo 9 della Legge 354/75 è sostituito dal seguente:

«I detenuti e gli internati hanno diritto ad una alimentazione sana e sufficiente, adeguata alla età, al sesso, allo stato di salute, al lavoro, alla stagione, al clima e alle diverse abitudini e culture alimentari. A questo scopo sono destinate risorse atte a garantire adeguate quantità e qualità della alimentazione, assumendo come parametro la spesa per le strutture comunitarie pubbliche.

I detenuti e gli internati devono avere sempre a disposizione acqua potabile.

Le quantità e la qualità del vitto giornaliero sono determinate da apposite tabelle approvate con decreto



Antigone Onlus

ministeriale della salute, che deve tenere conto delle variazioni climatiche stagionali e delle diversità territoriali. Ai fini della emanazione del decreto, i singoli provveditorati regionali della amministrazione penitenziaria propongono le variazioni opportune con riferimento ai territori di competenza.

Nella formulazione delle tabelle vittuarie e nella somministrazione del vitto deve tenersi conto dei precetti religiosi in materia di alimentazione seguiti dalle persone detenute e internate.

Il servizio di vettovagliamento è di regola gestito dalla amministrazione penitenziaria direttamente o avvalendosi di soggetti esterni che abbiano finalità sociale.

Ai detenuti e agli internati è consentito l'acquisto, a proprie spese, di generi alimentari e di conforto, entro i limiti fissati dal regolamento. La vendita dei generi alimentari e di conforto deve essere affidata di regola a spacci gestiti direttamente dalla amministrazione carceraria o da imprese che esercitano la vendita a prezzi controllati dalla autorità comunale competente, dando priorità alle cooperative sociali. I prezzi non devono essere superiori a quelli praticati negli esercizi esterni del luogo in cui è ubicato l'istituto, compresi quelli della grande distribuzione. La direzione dell'istituto assume mensilmente informazioni in proposito presso l'autorità comunale competente, procedendo a verifiche negli esercizi commerciali e sentendo anche la rappresentanza dei detenuti e degli internati di cui al comma 7. La direzione verifica altresì la corrispondenza dei prezzi interni e ne dispone l'adeguamento quando tale corrispondenza manchi.

Deve essere favorito l'acquisto a mezzo di distributori automatici con schede prepagate, che vengono ricaricate mensilmente, con un sistema limitativo della spesa giornaliera e mensile, secondo le indicazioni del dipartimento della amministrazione penitenziaria.

Una rappresentanza dei detenuti e degli internati, designata di regola per sorteggio e mensilmente, controlla l'applicazione delle tabelle, la preparazione del vitto e la sua qualità nonché i prezzi dei generi venduti nell'istituto. Negli istituti in cui la preparazione del vitto è effettuata in diverse cucine, è costituita una rappresentanza per ciascuna cucina.

Negli istituti, ogni cucina deve servire un massimo di duecento persone. Se il numero dei detenuti o degli internati è maggiore, sono attrezzate diverse cucine.

Il servizio è svolto avvalendosi del lavoro dei detenuti. A tale fine sono costantemente organizzati corsi di formazione professionale per gli stessi.

Il servizio di cucina può essere gestito da soggetti economici che già svolgono questa attività al di fuori del circuito penitenziario, con particolare riguardo a quei soggetti esterni che abbiano finalità sociali. Tali soggetti dovranno garantire standard qualitativi equivalenti a quelli delle mense pubbliche. Essi verranno scelti anche in base alla possibilità certificata di garantire a fine pena l'assunzione delle persone recluse nelle loro attività imprenditoriali extra-penitenziarie. Il vitto è somministrato caldo, di regola in locali allo scopo destinati, utilizzabili per un numero non elevato di detenuti e di internati. Il regolamento



Antigone Onlus

Via Monti di Pietralata 16 - 00157 Roma

Tel. +39.06.4511304 Fax +39.06.233215489

e. mail: segreteria@associazioneantigone.it

Sostieni Antigone con il 5X1000

CF 97117840583

www.associazioneantigone.it

interno stabilisce le modalità con le quali, a turno, i detenuti e gli internati sono ammessi a cucinare in locali attrezzati a tale fine.

È consentito ai detenuti e agli internati, nelle proprie camere, l'uso di fornelli personali per riscaldare liquidi e cibi già cotti e per preparare bevande e cibi di facile e rapido approntamento.

Sono consentiti l'acquisto e il consumo giornaliero di vino e di birra nella misura indicata dal regolamento. La distribuzione e il consumo avvengono di regola nei locali in cui si consumano i pasti. In ogni caso è vietato l'accumulo di bevande alcoliche. L'acquisto e l'uso di bevande alcoliche possono essere vietati dal regolamento interno o, se questo manchi, dalla direzione, su parere del gruppo di osservazione e trattamento, quando li si considera dannosi per il regolare svolgimento delle attività svolte.

I detenuti e gli internati possono tenere con sé i generi e gli oggetti utili alla cura della persona, al soddisfacimento dei loro interessi culturali e artistici, nonché alla partecipazione e all'espletamento delle attività interne all'Istituto. È consentito inoltre il possesso di oggetti di particolare valore morale o affettivo. È consentito inoltre di tenere nella propria camera, per i motivi indicati nel primo periodo, computer portatili e i supporti informatici relativi. Tali generi ed oggetti sono sottoposti al limite di non determinare, nella camera, un ingombro eccessivo. Nelle camere a più posti tale valutazione tiene conto della compatibilità dell'analogo diritto degli altri occupanti.

Il regolamento specifica gli altri generi ed oggetti che possono essere tenuti, oltre a quelli previsti dal comma precedente. Possono altresì essere indicate limitazioni dettate da motivate esigenze di sicurezza, igiene e compatibilità di spazio. I libri, comunque, possono essere sempre tenuti e non ne può essere disposta la scomposizione.

E vietato il possesso di denaro.

I generi e gli oggetti provenienti dall'esterno devono essere contenuti in pacchi che, prima della consegna ai destinatari, devono essere sottoposti a controllo; tale controllo deve essere operato in modo da evitare il danneggiamento delle cose. Il numero e il peso di tali pacchi sono specificati nel regolamento. I pacchi possono contenere generi alimentari vestiario, o altri oggetti così come indicato nel regolamento.

I libri possono essere inviati separatamente dai pacchi di cui al comma 4 e senza tenere conto dei limiti stabiliti nello stesso comma.

Non è ammessa la ricezione dall'esterno di bevande alcoliche.

La cessione e la ricezione di somme in peculio fra detenuti e internati sono vietate, salvo che si tratti di componenti dello stesso nucleo familiare.

È consentita la cessione fra detenuti e internati di oggetti di modico valore, compresi i generi alimentari».

L'articolo 10 della Legge 354/75 è sostituito dal seguente:



Antigone Onlus

«Gli istituti penitenziari devono disporre di spazi all'aperto, non interclusi fra fabbricati, compresi quelli necessari per lo svolgimento di attività sportive, ricreative.

I detenuti e gli internati hanno diritto a permanere all'aperto per tempi adeguati, non inferiori alle quattro ore giornaliere, tenuto conto della necessità di compensare i lunghi periodi di permanenza in locali chiusi. Per motivi eccezionali, esclusivamente relativi alla agibilità delle strutture e degli spazi, e per tempi definiti e brevi, la permanenza all'aperto può essere ridotta a due ore giornaliere con provvedimento motivato del direttore dell'istituto, che viene comunicato al provveditore regionale della amministrazione penitenziaria e al magistrato di sorveglianza. Gli spazi destinati alla sola permanenza all'aperto devono offrire possibilità di protezione dagli agenti atmosferici.

I detenuti e gli internati hanno anche diritto a partecipare alle attività sportive, ricreative. A tale fine gli spazi all'aperto esistenti devono essere adeguatamente attrezzati e utilizzati con continuità. La utilizzazione degli spazi all'aperto per la fruizione dei diritti di cui ai commi precedenti è stabilita con un programma da definire, anche attraverso le valutazioni dei servizi sanitario, psicologico ed educativo, come strumento essenziale per contenere gli effetti negativi sul piano fisico e psichico della permanenza in una comunità chiusa con prevalenza di vita in ambienti interni.

La fruizione degli spazi all'aperto da parte dei detenuti e degli internati è effettuata in gruppi, salvo i casi di esclusione per brevi periodi, previsti dalla presente legge».

L'articolo 13 della Legge 354/75 è sostituito dal seguente:

«I detenuti e gli internati hanno diritto ad una presa in carico che garantisca la conoscenza specifica della loro situazione e dei loro bisogni da parte degli operatori penitenziari, indispensabile per attivare tutti gli interventi nei loro confronti.

I detenuti e gli internati sono chiamati o indicati con il loro nome.

La relazione nei confronti degli imputati è rigorosamente improntata al pieno rispetto del principio della presunzione di innocenza.

Ai condannati e agli internati sono proposte attività di risocializzazione che tendano, soprattutto attraverso i contatti con l'ambiente esterno, al reinserimento sociale degli stessi.

Le opportunità di reinserimento sociale offerte al detenuto devono guardare ai bisogni della singola persona in rapporto alle specifiche condizioni sociali, culturali, economiche dei soggetti. Le attività organizzate devono essere significative per la persona e riconoscibili come tali anche se fossero rivolte a persone libere. La partecipazione o meno ad attività penitenziarie non può mai essere condizione per l'accesso a benefici di alcun tipo.

L'insieme delle informazioni riguardanti il detenuto deve essere riportato all'interno della sua cartella



Antigone Onlus

Via Monti di Pietralata 16 - 00157 Roma

Tel. +39.06.4511304 Fax +39.06.233215489

e. mail: segreteria@associazioneantigone.it

Sostieni Antigone con il 5X1000

CF 97117840583

www.associazioneantigone.it

biografica informatizzata che deve seguire lo stesso nei suoi eventuali trasferimenti».

È soppresso l'articolo 13-bis della Legge 354/75.

L'articolo 15 della Legge 354/75 è sostituito dal seguente:

«La vita in carcere è il più vicino possibile agli aspetti positivi della vita nella società libera. Laddove possibile detenuti e detenute devono poter svolgere attività in comune.

Sono incoraggiate la cooperazione con le istituzioni pubbliche locali, regionali, nazionali, i servizi sociali esterni e la partecipazione della società civile agli aspetti della vita penitenziaria.

La sorveglianza delle persone detenute avviene nel rispetto dei principi della sorveglianza dinamica, così come delineata all'interno delle Regole Penitenziarie Europee del Consiglio d'Europa.

A ogni detenuto sono assicurate almeno dieci ore fuori dalla camera di pernottamento. È questo un limite minimo. Progressivamente si deve assicurare una permanenza obbligata nella camera di pernottamento non superiore a dieci ore.

Sono organizzate quotidianamente, anche nei giorni festivi, attività fuori dalle camere di pernottamento responsabilizzando i detenuti.

Le autorità penitenziarie facilitano il lavoro di controllo e ispezione delle autorità nazionali, regionali e locali indipendenti di garanzia delle persone private della libertà, degli organismi internazionali di prevenzione della tortura; garantiscono il monitoraggio delle condizioni di detenzione e l'accesso negli istituti di pena delle organizzazioni non governative nelle modalità indicate nel regolamento di esecuzione dell'ordinamento penitenziario.

I colloqui svolti con il difensore e con i garanti dei diritti dei detenuti non sono soggetti ai limiti indicati negli articoli successivi dedicati alle visite e ai colloqui.

Ogni restrizione della libertà, ulteriore a quella del regime ordinario di cui alla presente legge, è tassativamente prevista dalla legge.

I diritti civili, politici, economici, sociali, culturali sono assicurati sempre e non sono elementi opzionali.

Il mantenimento dell'ordine non può condizionare od ostacolare l'attuazione dei diritti di cui al presente articolo, ma deve qualificarsi come lo strumento finalizzato e subordinato al raggiungimento dell'attuazione predetta, che rappresenta il fine dell'attività degli istituti penitenziari.

La regolarità dello svolgimento delle attività organizzate per la comunità penitenziaria è assicurata dagli stessi operatori che gestiscono tali attività. Il personale istituzionalmente delegato al mantenimento dell'ordine e della disciplina si limita alla ricognizione delle situazioni, intervenendo direttamente solo se richiesto o, in genere, nei casi in cui se ne manifesti, comunque, la necessità. Le ragioni di ordine non possono essere addotte per limitare lo svolgimento delle attività, e l'attività di prevenzione di disordini o di eventi critici deve essere legata a indizi documentati, relativi ad effettive



Antigone Onlus

Via Monti di Pietralata 16 - 00157 Roma

Tel. +39.06.4511304 Fax +39.06.233215489

e. mail: segreteria@associazioneantigone.it

Sostieni Antigone con il 5X1000

CF 97117840583

www.associazioneantigone.it

situazioni di rischio.

Nel caso di detenuti condannati va prevista la realizzazione di corsi di preparazione al rilascio in prossimità della fine della pena.

Ogni detenuto ha diritto a una libera informazione e ad esprimere le proprie opinioni, anche usando mezzi di comunicazione di massa. L'informazione deve essere garantita attraverso ogni modernità tecnologica compreso l'accesso a quotidiani e siti informativi, in particolare per gli stranieri.

Di fronte a una istanza o reclamo in forma scritta ad un'autorità amministrativa autorità, salvo quanto diversamente disposto dalla presente legge, essa ha l'obbligo di fornire una risposta motivata entro il termine di 30 giorni».

2. LO STAFF PENITENZIARIO. FORMAZIONE, GRATIFICAZIONE , IDENTIFICABILITA'

Norma in attuazione della lettera r) Previsione di norme volte al rispetto della dignità umana attraverso la responsabilizzazione dei detenuti, la massima conformità della vita penitenziaria a quella esterna, la sorveglianza dinamica

Dopo l'articolo 1 della Legge 354/75 è inserito il seguente:

«Il personale penitenziario svolge una missione rilevante di servizio pubblico. Il suo reclutamento deve tenere conto di ciò.

La formazione deve essere permanente e avere a oggetto anche la normativa internazionale sui diritti umani e la prevenzione della tortura.

Al personale penitenziario va assicurata piena gratificazione pubblica e sociale. Il personale penitenziario deve essere sempre identificabile

Il personale chiamato a lavorare con gruppi specifici di detenuti – stranieri, donne, minorenni, malati psichici, ecc. – deve ricevere una formazione particolare adattata ai suoi compiti specifici.

Il capo dell'Amministrazione Penitenziaria è scelto tra i dirigenti generali dell'amministrazione Penitenziaria, o tra professori ordinari o magistrati o avvocati o esperti qualificati in ambito penitenziario».

3. LIMITI ALL'ISOLAMENTO PENITENZIARIO E AL SISTEMA DISCIPLINARE NEL NOME DELLA DIGNITA' UMANA

Norme in attuazione della lettera r) Previsione di norme volte al rispetto della dignità umana attraverso la responsabilizzazione dei detenuti, la massima conformità della vita penitenziaria a quella esterna, la



Antigone Onlus

Via Monti di Pietralata 16 - 00157 Roma

Tel. +39.06.4511304 Fax +39.06.233215489

e. mail: segreteria@associazioneantigone.it

Sostieni Antigone con il 5X1000

CF 97117840583

www.associazioneantigone.it

sorveglianza dinamica

L'art. 33 della Legge 354/75 è così riformulato:

«Negli istituti penitenziari l'isolamento continuo è ammesso: a) quando è prescritto per ragioni sanitarie; b) durante l'esecuzione della sanzione della esclusione dalle attività in comune; c) per gli imputati durante le indagini preliminari per un tempo limitato e breve e se vi sono ragioni di cautela processuale: sia il tempo che le ragioni debbono essere specificati nel provvedimento della autorità giudiziaria procedente, che deve dimostrare di star facendo di tutto per concludere le indagini il prima possibile. In ogni caso mai le modalità e la durata possono eccedere il tempo massimo previsto nel caso di isolamento esito della sanzione della esclusione dalle attività in comune.

La sanzione dell'esclusione dell'attività in comune non è mai ammessa per i minori di anni 21 e per le donne in stato di gravidanza o con figli minori di tre anni.

La sanzione dell'esclusione delle attività in comune è misura eccezionale.

La persona sottoposta a isolamento è supervisionata dal medico con controlli sul suo stato di salute almeno due volte al giorno. Il medico fornisce un'assistenza medica e una cura immediati dietro richiesta del detenuto o del personale penitenziario. Il medico riferisce al direttore ogni volta che ritiene che la salute fisica o mentale di un detenuto sia seriamente compromessa dalla prosecuzione dello stato dell'isolamento.

L'esclusione dalle attività in comune avviene sempre nella sezione di appartenenza del recluso. Durante il regime di isolamento il detenuto non perde il diritto a effettuare colloqui visivi con le persone autorizzate e a incontrare ministri di culto. Nel caso frequenti corsi di istruzione o abbia un impiego lavorativo, non perde il diritto a continuare in queste attività.

L'articolo 72 del codice penale è abrogato (con relative modifiche di coordinamento dell'articolo 184 del codice penale).».

L'art. 36 della Legge 354/75 è così riformulato:

«Il regime disciplinare è attuato in modo da stimolare il senso di responsabilità e mai deve consistere in trattamenti contrari al senso di umanità.

Nella cartella personale del detenuto e nelle comunicazioni inviate alla magistratura di sorveglianza non deve esservi menzione dei procedimenti disciplinari soltanto avviati, bensì esclusivamente delle sanzioni già inflitte con procedura rispettosa di quanto previsto dalla presente legge».

L'art. 38 della Legge 354/75 è così riformulato:



Antigone Onlus

Via Monti di Pietralata 16 - 00157 Roma

Tel. +39.06.4511304 Fax +39.06.233215489

e. mail: segreteria@associazioneantigone.it

Sostieni Antigone con il 5X1000

CF 97117840583

www.associazioneantigone.it

«I detenuti e gli internati non possono essere puniti per un fatto e con sanzioni che non siano espressamente previste come infrazioni e sanzioni dal regolamento. La severità della sanzione è proporzionale alla gravità dell'infrazione. Le sanzioni collettive, i trasferimenti punitivi, le pene corporali, il collocamento in una camera senza luce o senza arredi così come ogni altra forma di punizione inumana o degradante sono vietate.

I detenuti accusati di un'infrazione disciplinare sono prontamente informati, in dettaglio e in una lingua che comprendono, in merito alla accuse rivolte contro di loro.

Devono avere tempo e mezzi adeguati per la preparazione della loro difesa.

Possono difendersi da soli o per mezzo di un avvocato qualora lo ritengano necessario, hanno il permesso di ottenere la presenza di testimoni e di interrogarli o farli interrogare nonché l'assistenza gratuita di un interprete qualora non comprendano o non parlino la lingua usata nel procedimento.

I mezzi di contenzione non devono mai essere utilizzati come sanzioni.

Ogni detenuto ritenuto colpevole di un'infrazione disciplinare deve essere messo in grado di proporre reclamo alle autorità previste».

L'art. 39 della Legge 354/75 al primo comma n. 5 è così modificato:

«5) esclusione dalle attività in comune per non più di sette giorni».

4. LISTE DI ATTESA. NESSUNO IN CARCERE SE NON C'E' LO SPAZIO VITALE

Norma in attuazione della lettera r) *Previsione di norme volte al rispetto della dignità umana attraverso la responsabilizzazione dei detenuti, la massima conformità della vita penitenziaria a quella esterna, la sorveglianza dinamica*

Dopo l'art. 1 della Legge 354/75 è inserito il seguente:

«Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, il Ministero della Giustizia è tenuto a emanare un decreto nel quale – dopo un conteggio effettuato sulla base degli standard attualmente in uso, fissati dal decreto del Ministro della Sanità in data 5 luglio 1975 con riferimento agli ambienti di vita nelle civili abitazione – stabilisce il numero di posti letto regolarmente presenti in ciascuno degli istituti di pena italiani ai fini della esecuzione penale.

Nessuno può essere recluso in un istituto che non abbia un posto letto regolare disponibile. Qualora non



Antigone Onlus

Via Monti di Pietralata 16 - 00157 Roma

Tel. +39.06.4511304 Fax +39.06.233215489

e. mail: segreteria@associazioneantigone.it

Sostieni Antigone con il 5X1000

CF 97117840583

www.associazioneantigone.it

sia possibile l'esecuzione della sentenza di un condannato proveniente dallo stato di libertà nell'istituto a tal fine individuato e non sia possibile individuarne altro idoneo che non contraddica il principio di territorializzazione della pena, di cui all'articolo 42 di questa legge, l'ordine di esecuzione della pena si tramuta in obbligo di permanenza presso il domicilio o altro luogo da lui indicato, con relative eventuali prescrizioni stabilite dal giudice responsabile dell'esecuzione.

Il Ministero della Giustizia costituirà una lista di coloro che attendono di scontare la pena carceraria. La lista seguirà l'ordine cronologico dell'emissione delle condanne. Un adeguato numero di posti letto dovrà essere preservato libero, nonostante la lista di attesa, e riservato alla esecuzione della pena nel caso essa derivi dalla commissione di reati contro la persona.

Il periodo di conversione temporanea dell'ordine di esecuzione in obbligo di permanenza di cui al comma 2 è computato al fine della complessiva espiazione della pena al pari della detenzione in carcere. Qualora il soggetto non ottemperi all'obbligo di permanenza nel domicilio e alle eventuali prescrizioni imposte, il computo del complessiva esecuzione della pena viene interrotto».

5. LA DETENZIONE ORDINARIA DEVE ESSERE QUELLA A REGIME APERTO

Norma in attuazione della lettera r) previsione di norme volte al rispetto della dignità umana attraverso la responsabilizzazione dei detenuti, la massima conformità della vita penitenziaria a quella esterna, la sorveglianza dinamica

All'art. 14 della Legge 354/75 sono aggiunti i seguenti due commi:

«Mai l'assegnazione in regimi particolari può incidere negativamente sulla titolarità dei diritti riconosciuti dalle norme della presente legge. Il diritto alla salute, all'istruzione, al lavoro, alla risocializzazione, alla religione, alle relazioni affettive valgono per tutti i detenuti e internati. Deve essere sempre prevista, alla luce della progressione della pena, la possibilità di passare a regimi penitenziari meno afflittivi.

La detenzione ha ordinariamente regime aperto e chiusura nelle camere solo nelle ore notturne».

«Sono abrogati gli articoli 14-bis, 14-ter, 14-quater dell'Ordinamento Penitenziario»

6. CODICE ETICO DI CONDOTTA PER LE FORZE DI POLIZIA

Norma in attuazione della lettera r) Previsione di norme volte al rispetto della dignità umana attraverso la responsabilizzazione dei detenuti, la massima conformità della vita penitenziaria a quella esterna, la



Antigone Onlus

Via Monti di Pietralata 16 - 00157 Roma

Tel. +39.06.4511304 Fax +39.06.233215489

e. mail: segreteria@associazioneantigone.it

Sostieni Antigone con il 5X1000

CF 97117840583

www.associazioneantigone.it

sorveglianza dinamica

Dopo l'art. 1 della Legge 354/75 è inserito il seguente:

«Hanno efficacia vincolante nel nostro ordinamento le norme presenti nella Risoluzione 34/169 adottata il 17 dicembre del 1979 dall'Assemblea Plenaria delle Nazioni Unite concernente l'emanazione di un codice di condotta per gli appartenenti alle forze dell'ordine».

7. I DIRITTI DEI DETENUTI LGBTI

Norma in attuazione della lettera r) previsione di norme volte al rispetto della dignità umana attraverso la responsabilizzazione dei detenuti, la massima conformità della vita penitenziaria a quella esterna, la sorveglianza dinamica

Dopo l'art. 1 della Legge 354/75 è inserito il seguente:

«Nessuno deve essere discriminato in base al proprio orientamento sessuale e identità di genere. Va evitata ogni forma di isolamento, etichettamento o ghettizzazione delle persone omosessuali o transessuali.

Non vanno previste sezioni ad hoc per le persone omosessuali.

Il personale penitenziario deve essere aggiornato in materia di diritti delle persone appartenenti alla comunità Lgbti.

Sono assicurate attività scolastiche, lavorative, culturali, ricreative che tengano conto della loro ubicazione in modo da evitare discriminazioni nel trattamento.

Le persone transessuali devono essere collocati in istituti o sezioni coerenti con il proprio sesso di elezione. Devono essere messi nelle condizioni di proseguire la transizione di sesso durante la detenzione, senza interruzioni di cura».

8. BENEFICI E MISURE ALTERNATIVE: LA PRIMA VIA PER LA RISOCIALIZZAZIONE

Norme in attuazione delle lettere

b) revisione delle modalità e dei presupposti di accesso alle misure alternative, sia con riferimento ai presupposti soggettivi sia con riferimento ai limiti di pena, al fine di facilitare il ricorso alle stesse, salvo che per i casi di eccezionale gravità e pericolosità e in particolare per le condanne per i delitti di mafia e



Antigone Onlus

terrorismo anche internazionale;

c) revisione della disciplina concernente le procedure di accesso alle misure alternative, prevedendo che il limite di pena che impone la sospensione dell'ordine di esecuzione sia fissato in ogni caso a quattro anni e che il procedimento di sorveglianza garantisca il diritto alla presenza dell'interessato e la pubblicità dell'udienza;

d) previsione di una necessaria osservazione scientifica della personalità da condurre in libertà, stabilendone tempi, modalità e soggetti chiamati a intervenire; integrazione delle previsioni sugli interventi degli uffici dell'esecuzione penale esterna; previsione di misure per rendere più efficace il sistema dei controlli, anche mediante il coinvolgimento della polizia penitenziaria

All'art. 30 della Legge 354/75 il secondo comma è sostituito dal seguente:

«Permessi analoghi a quelli previsti dal comma 1 possono essere concessi per eventi familiari di particolare rilevanza che riguardino detenuti o internati».

Prima dell'art. 47 della Legge 354/75 è inserito il seguente:

«È riconosciuto, in conformità all'articolo 27, terzo comma, della Costituzione, il diritto del condannato a che, verificandosi le condizioni poste dalla legge ordinaria, il protrarsi della realizzazione della pretesa punitiva venga riesaminato al fine di accertare se in effetti la quantità di pena espiata abbia o meno assolto positivamente al suo fine rieducativo.

Il sistema normativo deve tenere non solo presenti le finalità rieducative della pena, ma predisporre anche tutti i mezzi idonei a realizzarle e le forme atte a garantirle.

Al fine di cui al comma 2 sono stabilite le misure alternative alla detenzione o di prova controllata che, attraverso prescrizioni limitative, ma non privative, della libertà personale e l'apprestamento di forme di sostegno, siano idonee a funzionare come strumenti di controllo sociale e di promozione alla risocializzazione.

Il funzionamento del sistema previsto dal presente articolo deve essere assicurato attraverso la creazione e il mantenimento di una organizzazione adeguata a svolgere le funzioni di controllo e di assistenza indicate nel comma 3.

Quando il giudice competente accerta che il condannato si trova nelle condizioni, legali e di merito, previste dalla legge, deve ritenere venuta meno la ragione della prosecuzione della pena detentiva continuativa in carcere e disporre che la stessa prosegua con le forme di una misura alternativa. Tale misura rappresenta un intervento ordinario e necessario attraverso il quale la pena viene eseguita anche nei casi in cui la legge ordinaria la prevede nei confronti di persone in stato di libertà.



Antigone Onlus

Via Monti di Pietralata 16 - 00157 Roma

Tel. +39.06.4511304 Fax +39.06.233215489

e. mail: segreteria@associazioneantigone.it

Sostieni Antigone con il 5X1000

CF 97117840583

www.associazioneantigone.it

L'organo giudiziario competente agli interventi di cui al comma 5 è rappresentato dalla magistratura di sorveglianza. Alla magistratura è attribuita la funzione di assicurare una gestione dinamica della esecuzione della pena attraverso la utilizzazione degli strumenti ordinari previsti a tale scopo, rappresentati, prima, dalla promozione della redazione e della attuazione dei programmi di trattamento per la definizione dei percorsi di reinserimento sociale e dalla ammissione, poi, se ne ricorrono le condizioni, alle varie alternative alla detenzione. Tali strumenti tendono tutti alla risocializzazione dei condannati».

L'art. 47 della Legge 354/75 è sostituito dal seguente:

«Se la pena detentiva non supera sei anni, anche se costituente parte residua di maggior pena, il detenuto o l'internato può essere affidato al servizio sociale fuori dall'istituto per un periodo uguale a quello della pena da scontare.

Il provvedimento è adottato nei casi in cui si può ritenere che il provvedimento stesso, anche attraverso le prescrizioni di cui al presente articolo, contribuisca alla risocializzazione del reo e assicuri la prevenzione del pericolo che egli commetta altri reati.

L'affidamento in prova al servizio sociale può essere disposto senza procedere alla osservazione in istituto quando il condannato, dopo la commissione del reato, ha tenuto comportamento tale da consentire il giudizio di cui al comma 2. L'istanza è proposta al tribunale di sorveglianza territorialmente competente nel luogo di residenza o domicilio del condannato, che decide previo accertamento della sua posizione esecutiva presso l'ufficio del pubblico ministero competente alla esecuzione.

Se l'istanza di affidamento in prova al servizio sociale è proposta dopo che ha avuto inizio l'esecuzione della pena, il magistrato di sorveglianza competente in relazione al luogo di detenzione, cui l'istanza deve essere rivolta, può sospendere l'esecuzione della pena e ordinare la liberazione del condannato, quando sono offerte concrete indicazioni in ordine alla sussistenza dei presupposti per l'ammissione all'affidamento in prova e al grave pregiudizio derivante dalla protrazione dello stato di detenzione e non vi è pericolo di fuga. La sospensione dell'esecuzione della pena opera sino alla decisione del tribunale di sorveglianza, cui il magistrato di sorveglianza trasmette immediatamente gli atti, e che decide entro quarantacinque giorni. Se l'istanza non è accolta, riprende l'esecuzione della pena, e non può essere accordata altra sospensione, quale che sia l'istanza successivamente proposta.

Nel provvedimento di affidamento in prova sono dettate le prescrizioni che il soggetto deve seguire in ordine ai suoi rapporti con il servizio sociale, alla dimora, alla libertà di locomozione, al divieto di frequentare determinati locali e al lavoro.

Con lo stesso provvedimento di cui al comma 5 può essere disposto che durante tutto o parte del periodo di affidamento in prova il condannato non soggiorni in uno o più comuni, o soggiorni in un comune



Antigone Onlus

Via Monti di Pietralata 16 - 00157 Roma

Tel. +39.06.4511304 Fax +39.06.233215489

e. mail: segreteria@associazioneantigone.it

Sostieni Antigone con il 5X1000

CF 97117840583

www.associazioneantigone.it

determinato; in particolare sono stabilite prescrizioni che impediscano al soggetto di svolgere attività o di avere rapporti personali che possono portare al compimento di altri reati.

Nel corso dell'affidamento in prova le prescrizioni possono essere modificate dal magistrato di sorveglianza. Peraltro, è vietato al magistrato di sorveglianza, che segue la esecuzione della prova, di apportare modifiche che contrastano con il quadro complessivo delle prescrizioni stabilite nella ordinanza ammissiva del tribunale di sorveglianza, nonché modifiche che non derivano da esigenze concrete emerse nello svolgersi dell'affidamento in prova.

Il servizio sociale controlla la condotta del soggetto e lo aiuta a superare le difficoltà di adattamento alla vita sociale, anche mettendosi in relazione con la sua famiglia e con gli altri suoi ambienti di vita.

La funzione di controllo sul rispetto delle prescrizioni deve essere assolta dagli Uffici di esecuzione penale per adulti a mezzo di proprio personale non appartenente a organi di polizia, compreso il Corpo di polizia penitenziaria. Nelle prescrizioni non possono essere introdotti compiti degli organi di polizia e riferimenti agli stessi. Se questi, nella loro attività di prevenzione generale, verificano situazioni problematiche che riguardano affidati in prova al servizio sociale, ne riferiscono al magistrato di sorveglianza e all'Ufficio di esecuzione penale per adulti competenti alla esecuzione della misura alternativa.

Il servizio sociale riferisce periodicamente al magistrato di sorveglianza sul comportamento del soggetto. L'affidamento in prova è revocato qualora il comportamento del soggetto, contrario alla legge o alle prescrizioni dettate, appare incompatibile con la prosecuzione della prova. Con il provvedimento di revoca il tribunale di sorveglianza determina la pena detentiva ancora da espiare, tenendo conto del tempo trascorso nel regime di prova, delle restrizioni di libertà subite dal condannato e del suo comportamento durante tale periodo.

L'esito positivo del periodo di prova estingue la pena nella sua interezza, compresa la pena pecuniaria, le pene accessorie e ogni altro effetto penale della condanna. Sono inoltre revocate le misure di sicurezza personali, ordinate dal giudice con la sentenza di condanna o con provvedimento successivo.

All'affidato in prova al servizio sociale che ha dato prova, nel periodo di affidamento, di un suo concreto recupero sociale, desumibile da comportamenti rivelatori del positivo evolversi della sua personalità, può essere concessa la liberazione anticipata».

Dopo l'art. 48 della Legge 354/75 è aggiunto il seguente:

«Art. 48-bis – Regime di detenzione fine-settimanale.



Antigone Onlus

Il regime di detenzione fine-settimanale consiste nella concessione al detenuto e all'internato di trascorrere i giorni lavorativi dal lunedì al venerdì al di fuori dell'istituto e di farvi rientro per trascorrervi i fine settimana.

La detenzione fine-settimanale può essere concessa, fin dal primo giorno di espiazione della pena, dal magistrato di sorveglianza al condannato a pena detentiva non superiore a sei anni e la lo scopo specifico di non interrompere il percorso lavorativo, educativo, formativo, relazionale del condannato.

Particolare attenzione nella concessione della detenzione fine-settimanale deve essere accordata a coloro per i quali un periodo di reclusione costituirebbe una cesura dal mondo con conseguenze difficilmente recuperabili in termini di impiego lavorativo e percorso di vita professionale in generale.

La detenzione fine-settimanale può essere concessa dal magistrato di sorveglianza, previo parere del direttore e del personale dell'area educativa, anche al detenuto e all'internato che abbia scontato un quarto della pena ovvero dieci anni di reclusione per i condannati alla pena dell'ergastolo».

Il primo comma dell'art. 54 della Legge 354/75 è sostituito dal seguente:

«Al condannato a pena detentiva che sia interessato a una prospettiva di risocializzazione, ai fini del raggiungimento di tale obiettivo, può essere decurtato un periodo di sessanta giorni di pena per ogni semestre di pena scontata. Ciò vale anche per chi è in misura alternativa alla detenzione».

Il primo comma dell'art. 176 del codice penale è sostituito dal seguente:

« Il condannato a pena detentiva che, durante il tempo di esecuzione della pena, abbia dimostrato di essere interessato a una sua risocializzazione, può essere ammesso alla liberazione condizionale, se ha scontato almeno trenta mesi e comunque almeno metà della pena inflittagli, qualora il rimanente della pena non superi i cinque anni.

Quando la pena è iniziata a scontare a distanza di almeno venti anni dalla commissione del fatto e la persona nel frattempo non ha commesso altri reati, può accedere dalla libertà e da subito alla liberazione condizionale».

Sono abrogate tutte le norme ancora in vigore in materia di recidiva presenti nella Legge 251 del 2005.



Antigone Onlus

Via Monti di Pietralata 16 - 00157 Roma

Tel. +39.06.4511304 Fax +39.06.233215489

e. mail: segreteria@associazioneantigone.it

Sostieni Antigone con il 5X1000

CF 97117840583

www.associazioneantigone.it

9. I BENEFICI PENITENZIARI DEVONO ESSERE UNIVERSALI

Norme in attuazione delle lettere

b) *revisione delle modalità e dei presupposti di accesso alle misure alternative, sia con riferimento ai presupposti soggettivi sia con riferimento ai limiti di pena, al fine di facilitare il ricorso alle stesse, salvo che per i casi di eccezionale gravità e pericolosità e in particolare per le condanne per i delitti di mafia e terrorismo anche internazionale;*

e) *eliminazione di automatismi e di preclusioni che impediscono ovvero ritardano, sia per i recidivi sia per gli autori di determinate categorie di reati, l'individualizzazione del trattamento rieducativo e la differenziazione dei percorsi penitenziari in relazione alla tipologia dei reati commessi e alle caratteristiche personali del condannato, nonché revisione della disciplina di preclusione dei benefici penitenziari per i condannati alla pena dell'ergastolo, salvo che per i casi di eccezionale gravità e pericolosità specificatamente individuati e comunque per le condanne per i delitti di mafia e terrorismo anche internazionale*

L'art. 4-bis della Legge 354/75 è sostituito dal seguente:

«L'assegnazione al lavoro esterno, i permessi premio e le misure alternative alla detenzione previste dal capo VI, esclusa la liberazione anticipata e la liberazione condizionale, non possono essere concessi ai condannati per i delitti di cui agli articoli 416-bis 270, 270-bis del codice penale quando risultano elementi concreti ed attuali, fondati su circostanze di fatto espressamente indicate a pena di nullità rilevabile anche d'ufficio, che dimostrino in maniera certa l'attualità di collegamenti con la criminalità organizzata, terroristica o eversiva.

Nel caso dell'articolo 270-bis si dovrà tenere conto dell'effettiva dissociazione dalle organizzazioni di appartenenza».

«Sono abrogati gli articoli 30-quater e 58-quater dell'Ordinamento Penitenziario».

10. L'ISTRUZIONE E' UN DIRITTO FONDAMENTALE

Norma in attuazione della lettera g) *incremento delle opportunità di lavoro retribuito, sia intramurario sia esterno, nonché di attività di volontariato individuale e di reinserimento sociale dei condannati, anche attraverso il potenziamento del ricorso al lavoro domestico e a quello con committenza esterna, aggiornando quanto il detenuto deve a titolo di mantenimento*



Antigone Onlus

Via Monti di Pietralata 16 - 00157 Roma

Tel. +39.06.4511304 Fax +39.06.233215489

e. mail: segreteria@associazioneantigone.it

Sostieni Antigone con il 5X1000

CF 97117840583

www.associazioneantigone.it

L'art. 19 della Legge 354/75 è sostituito dal seguente:

«Negli istituti penitenziari l'istruzione, la formazione culturale e professionale sono assicurate mediante l'organizzazione obbligatoria di corsi della scuola d'obbligo, di corsi di scuola media superiore, corsi di formazione professionale. Va sempre garantita la possibilità di iscrizione all'Università. Sono stipulati accordi con le Università al fine di favorire la frequenza dei corsi, la presenza di tutor, l'accesso dei professori per le lezioni e gli esami.

Tra i motivi di cui all'articolo 30 dell'ordinamento Penitenziario che giustificano la concessione di permessi per motivi di necessità vi è la possibilità di frequentare corsi scolastici e universitari, di sostenere esami.

È sempre garantito il compimento degli studi dei corsi universitari ed equiparati, e secondariamente, è favorita la frequenza a corsi scolastici per corrispondenza, per radio, per televisione e tramite internet.

È garantito sempre e a tutti i detenuti l'accesso alle pubblicazioni contenute nella biblioteca, con piena libertà di scelta delle letture.

I detenuti possono tenere nelle loro camere i pc, i lettori di dvd e tutti gli altri apparecchi elettronici utili allo scopo, a fine di studio, culturale, per ascoltare musica e vedere film».

11. IL LAVORO E' UN DIRITTO. E' FONTE DI REDDITO E DI DIGNITA'

Norma in attuazione della lettera g) *incremento delle opportunità di lavoro retribuito, sia intramurario sia esterno, nonché di attività di volontariato individuale e di reinserimento sociale dei condannati, anche attraverso il potenziamento del ricorso al lavoro domestico e a quello con committenza esterna, aggiornando quanto il detenuto deve a titolo di mantenimento.*

Gli artt. 20, 21, 21-bis, 22, 23, 24, 25 e 25 bis della Legge 354/75 sono sostituiti dal seguente:

« Negli istituti penitenziari devono essere favorite in ogni modo la destinazione dei detenuti e degli internati al lavoro e la loro partecipazione a corsi di formazione professionale. A tale fine, possono essere previste attività lavorative organizzate e gestite direttamente da imprese pubbliche o private e possono essere istituiti corsi di formazione professionale organizzati e svolti da aziende pubbliche o da aziende private convenzionate con la regione.

A tal fine, tutte le attività lavorative di gestione di quei servizi interni agli istituti penitenziari non strettamente legati alla sicurezza e alla garanzia e promozione dei diritti fondamentali possono prevedere il coinvolgimento diretto di soggetti economici che svolgano analoghe attività fuori dal sistema



Antigone Onlus

Via Monti di Pietralata 16 - 00157 Roma

Tel. +39.06.4511304 Fax +39.06.233215489

e. mail: segreteria@associazioneantigone.it

Sostieni Antigone con il 5X1000

CF 97117840583

www.associazioneantigone.it

penitenziario. Tali soggetti devono garantire la piena partecipazione delle persone recluse alle attività lavorative, standard di formazione professionale equivalenti a quelli forniti all'esterno nella società libera e verranno scelti anche in base alla loro capacità di garantire l'assunzione a fine pena dei condannati nelle loro attività imprenditoriali extra-penitenziarie. Nell'organizzazione di tali attività lavorative il concessionario esterno dovrà coordinarsi con la direzione dell'istituto penitenziario ospitante che dovrà peraltro garantire il più possibile che esse si svolgano con modalità analoghe a quelle utilizzate nella società libera.

Per garantire una maggiore efficienza, economicità e risparmio di risorse pubbliche, tali servizi dovranno essere assegnati con bandi che coinvolgano tutti gli istituti penitenziari appartenenti ad uno o più Provveditorati regionali.

Il lavoro penitenziario non ha carattere affittivo ed è retribuito in modo equo. In nessun caso il lavoro può essere considerato una punizione o un premio.

I sottoposti alle misure di sicurezza compatibilmente con le loro condizioni, hanno diritto a svolgere attività lavorativa adeguata alle condizioni stesse, con conseguente diritto alla retribuzione in relazione alla quantità e alla qualità del lavoro svolto.

L'organizzazione, la tipologia e i metodi del lavoro penitenziario devono riflettere quelli del lavoro nella società libera al fine di far acquisire ai soggetti una preparazione professionale adeguata alle normali condizioni lavorative per agevolarne il reinserimento sociale.

Il detenuto che lavora ha diritto a iscriversi a una organizzazione sindacale.

Nell'assegnazione dei soggetti al lavoro si deve tenere conto esclusivamente dell'anzianità di disoccupazione durante lo stato di detenzione o di internamento, dei carichi familiari, della professionalità, nonché delle precedenti e documentate attività svolte e di quelle a cui essi potranno dedicarsi dopo la dimissione.

L'assegnazione al lavoro da svolgere all'interno dell'istituto avviene nel rispetto di graduatorie fissate in due apposite liste, una generica e l'altra per qualifica o mestiere.

Per la formazione delle graduatorie all'interno delle liste di cui al comma 6 e per la iscrizione nelle liste del lavoro presso il centro per l'impiego, è istituita, presso ogni istituto, una commissione composta dal direttore, dai responsabili delle singole aree, da un rappresentante del centro per l'impiego territorialmente competente e da un rappresentante unitariamente designato dalle organizzazioni sindacali più rappresentative sul piano nazionale o da delegati degli stessi.

Alle riunioni della commissione di cui al comma 7 partecipa senza potere deliberativo un rappresentante dei detenuti e degli internati, designato per sorteggio secondo le modalità indicate nel regolamento interno dell'istituto.

Al lavoro all'esterno si applicano la disciplina generale sul collocamento ordinario ed agricolo.



Antigone Onlus

Via Monti di Pietralata 16 - 00157 Roma

Tel. +39.06.4511304 Fax +39.06.233215489

e. mail: segreteria@associazioneantigone.it

Sostieni Antigone con il 5X1000

CF 97117840583

www.associazioneantigone.it

Per tutto quanto non previsto dal presente articolo si applica la disciplina generale sul collocamento.

Le amministrazioni penitenziarie, centrali e periferiche, stipulano apposite convenzioni con soggetti pubblici o privati o cooperative sociali interessati a fornire a detenuti o internati opportunità di lavoro. Le convenzioni disciplinano l'oggetto e le condizioni di svolgimento dell'attività lavorativa, la formazione e il trattamento retributivo, senza oneri a carico della finanza pubblica.

Le direzioni degli istituti penitenziari, in deroga alle norme di contabilità generale dello Stato e di quelle di contabilità speciale, possono, previa autorizzazione del Ministro della giustizia, vendere prodotti delle lavorazioni penitenziarie a prezzo pari o anche inferiore al loro costo, tenuto conto, per quanto possibile, dei prezzi praticati per prodotti corrispondenti nel mercato all'ingrosso della zona in cui è situato l'istituto.

I detenuti e gli internati che mostrano attitudini artigianali, culturali o artistiche possono essere ammessi ad esercitare, per proprio conto, attività artigianali, intellettuali o artistiche; possono svolgere tali attività anche nel tempo libero dal lavoro.

I soggetti che non hanno sufficienti cognizioni tecniche possono essere ammessi a un tirocinio retribuito.

La durata delle prestazioni lavorative non può superare i limiti stabiliti dalle leggi vigenti in materia di lavoro e, in conformità alle medesime leggi, sono garantiti il riposo festivo, le ferie annuali retribuite e la tutela assicurativa e previdenziale. Ai detenuti e agli internati che frequentano i corsi di formazione professionale sono garantite, nei limiti degli stanziamenti regionali, la tutela assicurativa e ogni altra tutela prevista dalle disposizioni vigenti in ordine a tali corsi.

Agli effetti della presente legge, per la costituzione e lo svolgimento di rapporti di lavoro nonché per l'assunzione della qualità di socio nelle cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, non si applicano le incapacità derivanti da condanne penali o civili. Entro il 31 marzo di ogni anno il Ministro della Giustizia trasmette al Parlamento una analitica relazione circa lo stato di attuazione nell'anno precedente delle disposizioni di legge relative al lavoro dei detenuti e degli internati. Il provveditore regionale dell'amministrazione penitenziaria può affidare, con contratto d'opera, la direzione tecnica delle lavorazioni a persone estranee all'amministrazione penitenziaria, le quali curano anche la specifica formazione dei responsabili delle lavorazioni e concorrono alla qualificazione professionale dei detenuti e degli internati, d'intesa con la regione. Possono essere inoltre istituite, a titolo sperimentale, nuove lavorazioni, avvalendosi, se necessario, dei servizi prestati da imprese pubbliche o private ed acquistando le relative progettazioni.

L'amministrazione penitenziaria promuove, senza vincoli relativi ai costi, la vendita dei prodotti delle lavorazioni penitenziarie anche mediante apposite convenzioni da stipulare con imprese pubbliche o private, che hanno una propria rete di distribuzione commerciale. Previo assenso della direzione dell'istituto, i privati che commissionano forniture all'amministrazione penitenziaria possono,



Antigone Onlus

Via Monti di Pietralata 16 - 00157 Roma

Tel. +39.06.4511304 Fax +39.06.233215489

e. mail: segreteria@associazioneantigone.it

Sostieni Antigone con il 5X1000

CF 97117840583

www.associazioneantigone.it

in deroga alle norme di contabilità generale dello Stato e a quelle di contabilità speciale, effettuare pagamenti differiti, secondo gli usi e le consuetudini vigenti.

L'articolo 1 della legge 3 luglio 1942, n. 971, e l'articolo 611 delle disposizioni di cui al regio decreto 16 maggio 1920, n. 1908, sono abrogati.

L'amministrazione penitenziaria deve organizzare e utilizzare le lavorazioni penitenziarie per l'espletamento dei servizi interni e per la provvista di vestiario e di corredo, nonché degli arredi e di quanto altro risulti necessario negli istituti, sia per i detenuti e per gli internati che per il personale. A tale fine la stessa amministrazione può ricorrere all'intervento di imprese pubbliche o private e, in particolare, di cooperative sociali, con le quali sono redatte apposite convenzioni.

Presso la direzione generale del dipartimento della amministrazione penitenziaria competente per la redazione del bilancio e la gestione dei beni e dei servizi, e presso i provveditorati regionali, sono organizzati appositi uffici che devono provvedere ad organizzare e a gestire la rete operativa necessaria per la realizzazione del sistema di accesso al lavoro. A tali uffici può essere preposto, tramite apposita convenzione, personale esperto nella organizzazione e qualità del lavoro e nelle reti commerciali.

Il lavoro all'esterno va fortemente sollecitato e realizzato. E' misura di grande e primaria rilevanza per la risocializzazione. I detenuti e gli internati possono essere assegnati al lavoro all'esterno, sia subordinato che autonomo, in condizioni idonee a garantire l'attuazione positiva degli scopi previsti dall'articolo 27. Se si tratta di persona condannata alla pena della reclusione per associazione a delinquere di stampo mafioso o terrorismo, anche internazionale, l'assegnazione al lavoro all'esterno può essere disposta dopo l'espiazione di un terzo della pena e, comunque, di almeno cinque anni. Nei confronti dei condannati all'ergastolo l'assegnazione può avvenire dopo l'espiazione di almeno dieci anni. I detenuti e gli internati assegnati al lavoro all'esterno sono avviati a prestare la loro opera senza scorta, salvo che essa sia ritenuta necessaria per motivi di sicurezza. Gli imputati sono ammessi al lavoro all'esterno previa autorizzazione della competente autorità giudiziaria. Quando si tratta di imprese private, il lavoro deve svolgersi sotto il diretto controllo della direzione dell'istituto a cui il detenuto o l'internato è assegnato, la quale può avvalersi a tale fine del personale dipendente e del servizio sociale. Per ciascun condannato o internato il provvedimento di ammissione al lavoro all'esterno diviene esecutivo dopo la approvazione del magistrato di sorveglianza. Le disposizioni di cui al presente articolo e la disposizione di cui al secondo periodo del comma 15 dell'articolo 27, relativa soltanto a chi frequenta i corsi di formazione professionale, si applicano anche ai detenuti e agli internati ammessi a frequentare, all'esterno, corsi di formazione professionale e corsi di istruzione a tutti i livelli, anche universitari, diversi da quelli organizzati nell'istituto. Le condannate e le internate possono essere ammesse alla cura e all'assistenza all'esterno dei figli di età non superiore agli anni dieci con le modalità previste per il lavoro all'esterno. La misura dell'assistenza all'esterno può essere concessa, alle stesse condizioni, anche al padre detenuto, se



Antigone Onlus

Via Monti di Pietralata 16 - 00157 Roma

Tel. +39.06.4511304 Fax +39.06.233215489

e. mail: segreteria@associazioneantigone.it

Sostieni Antigone con il 5X1000

CF 97117840583

www.associazioneantigone.it

la madre è deceduta o impossibilitata.

I detenuti e gli internati che svolgono attività lavorativa hanno diritto ad una retribuzione proporzionata alla quantità e alla qualità del lavoro effettivamente prestato e al riconoscimento degli altri diritti inerenti al rapporto di lavoro, tenuto conto del trattamento economico e normativo previsto, per attività lavorative corrispondenti, dai contratti collettivi di lavoro o da normativa equivalente.

Per le lavorazioni interne gestite dalla amministrazione penitenziaria, il trattamento normativo e retributivo per ciascuna categoria di lavoratori è determinato, tenuto conto della disposizione del comma 1, da una commissione composta dal capo del dipartimento della amministrazione penitenziaria, che la presiede, dal dirigente dell'ufficio del lavoro dei detenuti e degli internati dello stesso dipartimento, da un provveditore regionale della amministrazione penitenziaria, da un rappresentante del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, da un rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze, da un delegato per ciascuna delle tre organizzazioni sindacali dei lavoratori più rappresentative sul piano nazionale e da un rappresentante delle organizzazioni dei datori di lavoro dell'industria, dell'artigianato e dell'agricoltura. La segreteria della commissione è organizzata presso il dipartimento della amministrazione penitenziaria. La commissione stabilisce, altresì, il numero massimo di ore di permesso di assenza dal lavoro retribuite e le condizioni e le modalità di fruizione delle stesse da parte dei detenuti e degli internati addetti alle lavorazioni, interne o esterne, o ai servizi di istituto, i quali frequentino i corsi della scuola d'obbligo o delle scuole del secondo ciclo di istruzione, o i corsi di addestramento professionale, ove tali corsi si svolgano durante l'orario di lavoro ordinario; la commissione deve comunque provvedere affinché non vi sia sovrapposizione di orario fra lavoro e corsi di formazione. La commissione si riunisce ogni triennio per la revisione e l'adeguamento dei trattamenti normativi e retributivi, tenendo conto delle modificazioni intervenute per gli stessi nei contratti collettivi di lavoro o nella normativa corrispondente. Nei sei mesi precedenti alla scadenza del triennio, il capo del dipartimento della amministrazione penitenziaria convoca la commissione, previa acquisizione presso gli organi competenti dei dati necessari per la revisione e l'aggiornamento delle precedenti deliberazioni. La commissione delibera le variazioni almeno tre mesi prima della scadenza del triennio.

Ai detenuti e agli internati che lavorano sono dovuti, per le persone a loro carico, gli assegni familiari nella misura e secondo le modalità di legge. Gli assegni familiari sono versati direttamente alle persone a carico.

Sulla retribuzione spettante ai detenuti, se superiore alle pensioni sociali minime, sono prelevate, se certe nel concreto ammontare ed esigibili, le somme dovute a titolo di risarcimento del danno e di rimborso delle spese di procedimento. Sulla retribuzione spettante ai detenuti e agli internati, se superiore alle pensioni sociali minime, sono altresì prelevate le somme dovute ai sensi della presente legge, sempre se certe nel concreto ammontare ed esigibili. In ogni caso deve essere riservata a favore dei detenuti una



Antigone Onlus

Via Monti di Pietralata 16 - 00157 Roma

Tel. +39.06.4511304 Fax +39.06.233215489

e. mail: segreteria@associazioneantigone.it

Sostieni Antigone con il 5X1000

CF 97117840583

www.associazioneantigone.it

quota pari a quattro quinti della retribuzione. Tale quota non è soggetta a pignoramento o a sequestro, salvo che per obbligazioni derivanti da alimenti o a prelievo per il risarcimento del danno arrecato alle cose mobili o immobili della amministrazione penitenziaria; in tale caso, comunque, resta riservata a favore dei detenuti una quota pari a tre quinti della retribuzione. La retribuzione dovuta agli internati e agli imputati non è soggetta a pignoramento o a sequestro, salvo che per obbligazioni derivanti da alimenti o a prelievo per il risarcimento del danno arrecato alle cose mobili o immobili dell'amministrazione penitenziaria; in tale caso, comunque, resta a loro favore una quota pari a tre quinti della retribuzione. In merito alla esistenza ed entità del danno arrecato alle cose mobili o immobili della amministrazione penitenziaria può essere proposto reclamo contro l'accertamento operato dalla amministrazione. Il peculio dei detenuti e degli internati è costituito dalla parte della retribuzione ad essi spettante, dal danaro posseduto all'atto dell'ingresso in istituto, da quello ricavato dalla vendita degli oggetti di loro proprietà o inviato dalla famiglia o da altri o ricevuto a titolo di premio o di sussidio. Le somme costituite in peculio producono a favore dei titolari gli interessi maturati per effetto del deposito effettuato dalla amministrazione penitenziaria presso un istituto bancario. Il regolamento deve prevedere le modalità del deposito e stabilire la parte di peculio disponibile dai detenuti e dagli internati per acquisti autorizzati di oggetti personali o per invii a familiari o conviventi».

12. IL VOLONTARIATO E' UNA RISORSA FONDAMENTALE

Norme in attuazione della lettera h) previsione di una maggiore valorizzazione del volontariato sia all'interno del carcere, sia in collaborazione con gli uffici dell'esecuzione penale esterna

L'art. 78 della Legge 354/75 è sostituito dal seguente:

«L'amministrazione penitenziaria può, con parere del magistrato di sorveglianza, autorizzare persone idonee, singole o appartenenti ad associazioni o gruppi organizzati, a frequentare gli istituti penitenziari allo scopo di partecipare al sostegno dei detenuti e degli internati e al loro futuro reinserimento nella vita sociale. Analogamente tale autorizzazione può essere concessa per collaborare con gli uffici per l'esecuzione penale esterna nella esecuzione delle misure alternative alla detenzione.

Gli assistenti volontari sono nominati dal provveditore regionale della amministrazione penitenziaria o, nella inerzia di questi, dal dipartimento della stessa amministrazione.

L'opera degli assistenti volontari non è retribuita.

Negli istituti gli assistenti volontari svolgono la loro attività in rapporto diretto con i detenuti e gli internati, sottoposti a ogni regime.



Antigone Onlus

Gli interventi degli assistiti volontari, di intesa con gli operatori penitenziari, riguardano anche le famiglie degli interessati per rilevarne i bisogni e indirizzarne e sostenerne il ricorso ai servizi pubblici e privati esistenti e, in genere, alla rete sociale, alla quale partecipano.

Gli assistenti volontari, inoltre, possono svolgere compiti di accompagnamento dei reclusi all'esterno, in relazione a concessioni della magistratura di sorveglianza, senza assunzione di responsabilità sulla custodia dei fruitori.

Nella esecuzione delle misure alternative alla detenzione, gli assistenti volontari collaborano con gli operatori di servizio sociale di intesa e secondo le indicazioni degli stessi.

Tutti gli anni il dipartimento dell'amministrazione penitenziaria è tenuto a indire una conferenza annuale sulla pena con la partecipazione degli operatori, delle altre istituzioni nazionali, regionali e locali competenti, dei media, di una rappresentanza dei detenuti, dei volontari, del terzo settore, delle categorie professionali, dei sindacati. La conferenza serve a definire gli obiettivi per la reintegrazione sociale da perseguire nell'anno successivo.

È istituita una Commissione tecnico consultiva per la verifica e il monitoraggio dell'attuazione della presente riforma. A tale Commissione saranno invitati a partecipare esponenti rappresentativi delle categorie professionali e degli attori sociali interessati all'attuazione della riforma stessa. In particolare, sulla falsariga di quanto già avvenuto per gli Stati Generali dell'Esecuzione penale, si farà riferimento ad esponenti della magistratura, dell'avvocatura, del sapere accademico, dell'associazionismo e del volontariato penitenziario, nonché del mondo delle cooperative che operano nel settore penitenziario. Tale commissione avrà la possibilità di richiedere all'Amministrazione Penitenziaria dati statistici, documenti e qualsiasi altra informazione al fine di verificare l'attuazione dei principi della presente riforma e di suggerire soluzioni organizzative e normative per una sua più efficace realizzazione. La Commissione potrà anche effettuare ricerche su temi specifici per verificare l'attuazione della riforma e, a tal fine, il Ministero istituirà nel suo bilancio un budget annuale per l'effettuazione di tale attività. La commissione si riunirà periodicamente in sede congiunta con il Ministro della Giustizia, il Direttore del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria, il Direttore del Dipartimento per la Giustizia minorile e di comunità e i responsabili delle direzioni interne ai due dipartimenti stessi, al fine di discutere del monitoraggio complessivo dell'attuazione della riforma, comunicare tempestivamente le criticità riscontrate ai competenti organi interni dell'amministrazione e suggerire soluzioni organizzative in grado di superare tali criticità. La Commissione predisporrà annualmente una relazione sullo stato di attuazione della riforma che invierà al Ministro della Giustizia, al Garante Nazionale dei diritti delle persone o private della libertà personale e agli organismi parlamentari.

I media regolarmente accreditati presso l'amministrazione penitenziaria e le organizzazioni non governative che svolgono attività di monitoraggio delle condizioni di detenzione devono essere



Antigone Onlus

Via Monti di Pietralata 16 - 00157 Roma

Tel. +39.06.4511304 Fax +39.06.233215489

e. mail: segreteria@associazioneantigone.it

Sostieni Antigone con il 5X1000

CF 97117840583

www.associazioneantigone.it

autorizzati a visitare gli istituti anche con le videocamere. Per quanto riguarda le autorizzazioni alle interviste con i detenuti, per coloro i quali sono in attesa di giudizio è competente il giudice dell'esecuzione, per i condannati il diniego può valere solo per le persone sottoposte a censura della corrispondenza».

All'art. 16 della Legge 354/75 il secondo comma è sostituito dal seguente:

«L'organizzazione della vita in Istituto, comprese tutte le attività che si svolgono all'interno, sono disciplinate nel regolamento interno, che è predisposto e modificato da una commissione composta dal magistrato di sorveglianza, che la presiede, dal direttore, dal medico, dal cappellano, da un educatore, da un assistente sociale, da un rappresentante dei detenuti sorteggiato fra chi si offre disponibile. La commissione può avvalersi della collaborazione degli esperti indicati nel quarto comma dell'art. 80. Va sempre tenuto in considerazione il parere dei volontari autorizzati in base all'articolo 78 dell'ordinamento Penitenziario».

Il comma 1 dell'art. 17 della Legge 354/75 è sostituito dal seguente:

«La comunità esterna ha un ruolo determinante nell'organizzazione della vita interna agli Istituti e nella programmazione, elaborazione, esecuzione delle attività finalizzate all'intrattenimento e alla reintegrazione sociale dei detenuti».

13. SESSO E RELAZIONI UMANE

Norma in attuazione delle lettere

i) disciplina dell'utilizzo dei collegamenti audiovisivi sia a fini processuali, con modalità che garantiscano il rispetto del diritto di difesa, sia per favorire le relazioni familiari;

n) riconoscimento del diritto all'affettività delle persone detenute e internate e disciplina delle condizioni generali per il suo esercizio

L'art. 18 della legge 354/75 è sostituito dal seguente:

«I detenuti e gli internati sono ammessi ad avere visite e corrispondenza con i congiunti e con altre persone, anche al fine di compiere atti giuridici.

Le visite si svolgono in appositi locali. Ogni istituto deve essere inoltre dotato di spazi verdi all'aperto – confortevoli e attrezzati con tavoli, sedie e coperture da sole e pioggia – dove le visite possano svolgersi, nonché di locali separati allo sguardo e dotati di bagno con doccia, cucinotto, letti e altro arredamento,



Antigone Onlus

Via Monti di Pietralata 16 - 00157 Roma

Tel. +39.06.4511304 Fax +39.06.233215489

e. mail: segreteria@associazioneantigone.it

Sostieni Antigone con il 5X1000

CF 97117840583

www.associazioneantigone.it

dove i detenuti possano trascorrere del tempo continuato con i propri cari senza sorveglianza se non esterna.

Particolare favore viene accordato alle visite dei familiari. Chiunque, previa approvazione del detenuto interessato, può essere ammesso alle visite.

I detenuti e gli internati hanno diritto a otto visite al mese della durata di due ore ciascuna, da effettuarsi presso gli spazi verdi o presso gli appositi locali, nonché a due visite private della durata minima di sei ore e massima di ventiquattro che devono potersi svolgere nei locali separati di cui al comma 2. Chiunque è autorizzato alle visite in generale può prendere parte alle visite private. L'amministrazione penitenziaria pone a disposizione dei detenuti e degli internati tutto ciò che è necessario per la corrispondenza, tanto cartacea quanto attraverso posta elettronica. A tale scopo si utilizzeranno appositi pc posti nelle biblioteche o negli spazi comuni delle sezioni in misura di almeno uno ogni venti detenuti.

Ogni sezione è dotata di apparecchi telefonici in misura di almeno uno ogni venti detenuti. Gli apparecchi telefonici sono liberamente utilizzabili attraverso scheda telefonica prepagata da qualsiasi detenuto, con eccezione di coloro per i quali il magistrato ha disposto misure di censura sulla corrispondenza. attraverso appositi pc posti nelle biblioteche o negli spazi comuni delle sezioni. È garantito, in via prioritaria per coloro che non usufruiscono di visite a causa della distanza dei propri cari, il libero collegamento tramite Skype o altra tecnologia analoga attraverso appositi pc posti nelle biblioteche o negli spazi comuni delle sezioni. Il loro utilizzo è regolamentato dal regolamento interno.

I detenuti e gli internati sono autorizzati a tenere presso di sé i quotidiani, i periodici e i libri in libera vendita all'esterno e ad avvalersi di altri mezzi di informazione, inclusi i quotidiani on line e qualsiasi altro sito informativo attraverso appositi pc posti nelle biblioteche o negli spazi comuni delle sezioni.

Fuori dei casi previsti dagli articoli 30 e 30 ter, ai condannati il magistrato di sorveglianza può concedere un ulteriore permesso, della durata non superiore a dieci giorni per semestre di carcerazione, al fine di coltivare specificamente interessi affettivi e da trascorrere con il coniuge, il convivente, altro familiare o con diversa persona tra quelle indicate dall'articolo 18. Il permesso non è concesso quando vi è il pericolo che il condannato durante il periodo di permesso possa commettere nuovi reati ovvero che, allo scadere del periodo di permesso, non rientri in istituto. Il provvedimento è soggetto a reclamo al tribunale di sorveglianza secondo le procedure di cui all'articolo 30 bis».

14. LA SALUTE IN CARCERE

Norme In attuazione della lettera l) revisione delle disposizioni dell'ordinamento penitenziario alla luce del riordino della medicina penitenziaria disposto dal decreto legislativo 22 giugno 1999, n. 230, tenendo



Antigone Onlus

Via Monti di Pietralata 16 - 00157 Roma

Tel. +39.06.4511304 Fax +39.06.233215489

e. mail: segreteria@associazioneantigone.it

Sostieni Antigone con il 5X1000

CF 97117840583

www.associazioneantigone.it

conto della necessità di potenziare l'assistenza psichiatrica negli istituti di pena

Il primo comma dell'art. 147 del codice penale è sostituito dal seguente:

«L'esecuzione di una pena può essere differita:

- 1) se è presentata domanda di grazia e l'esecuzione della pena non deve esser differita a norma dell'articolo precedente;*
- 2) se una pena restrittiva della libertà personale deve essere eseguita contro chi si trova in condizioni di grave infermità fisica o di grave infermità psichica tale da comportare una compromissione del funzionamento psichico e dell'adattamento;*
- 3) se una pena restrittiva della libertà personale deve essere eseguita nei confronti di madre di prole di età inferiore a tre anni».*

L'art. 148 del codice penale (Infermità psichica sopravvenuta al condannato) è abrogato. Il

comma 1ter dell'art. 47 ter della Legge 354/75 è sostituito dal seguente:

«1-ter. Quando potrebbe essere disposto il rinvio obbligatorio o facoltativo della esecuzione della pena ai sensi degli articoli 146 e 147 del codice penale, il tribunale di sorveglianza, anche se la pena supera il limite di cui al comma 1, può disporre la applicazione della detenzione domiciliare, stabilendo un termine di durata di tale applicazione, termine che può essere prorogato. L'esecuzione della pena prosegue durante la esecuzione della detenzione domiciliare. In caso di richiesta formulata per motivi di grave infermità psichica la detenzione domiciliare viene disposta ai sensi dell'art. 47 quater comma 2 bis».

All'art. 47 quater della Legge 354/75 dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

«1. bis - Le misure previste dagli articoli 47 e 47-ter possono essere applicate, anche oltre i limiti di pena ivi previsti, su istanza dell'interessato o del suo difensore, nei confronti di coloro che sono affetti da disturbi psichiatrici con compromissione del funzionamento psichico e dell'adattamento che hanno in corso o intendono intraprendere un programma terapeutico riabilitativo».

All'art. 47 quater della Legge 354/75 dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

«2 bis - Le istanze di cui al comma 1 bis devono essere corredate da certificazione del servizio sanitario pubblico competente o del servizio sanitario penitenziario che attesti la sussistenza della patologia



Antigone Onlus

Via Monti di Pietralata 16 - 00157 Roma

Tel. +39.06.4511304 Fax +39.06.233215489

e. mail: segreteria@associazioneantigone.it

Sostieni Antigone con il 5X1000

CF 97117840583

www.associazioneantigone.it

psichiatrica e devono essere accompagnate da idoneo programma terapeutico riabilitativo individuale redatto dai servizi sanitari del territorio».

Nel codice penale e nella Legge 354/75 è eliminato qualsiasi riferimento agli Ospedali Psichiatrici Giudiziari.

L'articolo 11 della legge 354/75 è sostituito dal seguente:

«In ogni istituto è assicurato un trattamento sanitario che garantisca pari diritti di quello previsto per le persone in stato di libertà.

Non è ammessa alcuna forma di discriminazione nel trattamento sanitario tra le persone detenute. Il trattamento sanitario deve guardare al benessere psico-fisico della persona detenuta.

L'assistenza sanitaria è prevalentemente diretta alla prevenzione del disagio e delle malattie. Devono essere sempre previsti periodici screening nel rispetto degli standard del Ministero della Salute per le persone in stato di libertà, con una particolare attenzione rivolta alla prevenzione dei tumori.

L'intervento di prognosi, diagnosi e cura deve essere pronto e rispettoso delle diversità culturali e religiose.

All'erogazione delle prestazioni sanitarie provvede l'Azienda Sanitaria. L'Amministrazione penitenziaria provvede alla sicurezza dei detenuti ivi assistiti ed ha l'obbligo di segnalare eventuali carenze assistenziali e strutturali al responsabile sanitario.

Ogni Istituto penitenziario garantisce la presenza di un servizio medico e di un servizio farmaceutico rispondenti alle esigenze profilattiche e di cura della salute dei detenuti e degli internati. È parimenti garantita la presenza di specialisti in psichiatria e psicoterapia.

In ogni reparto deve esserci una farmacia che abbia a disposizione immediata farmaci di uso comune. I detenuti possono avere nelle loro camere di pernottamento farmaci in quantità minima per i bisogni essenziali e le cure quotidiane.

I profilattici sono distribuiti assicurando anonimato.

Il medico deve sempre registrare ogni sua visita e ogni evento nella cartella clinica digitalizzata. Ha l'obbligo di segnalare al direttore, al Garante nazionale per le persone private della libertà e all'autorità giudiziaria ogni caso in cui eventuali ferite o malattie della persona detenuta facciano pensare a maltrattamenti.

La direzione dell'istituto vigila sull'applicazione delle norme e dei principi contenuti nel DPCM 1 Aprile 2008 e ne garantisce il pieno rispetto. Ai fini di garantire la piena e leale collaborazione inter-istituzionale, è costituito presso ogni istituto un "Tavolo permanente sulla sanità penitenziaria" coordinato dal direttore di istituto e dal responsabile sanitario, convocato con cadenza almeno mensile.



Antigone Onlus

Via Monti di Pietralata 16 - 00157 Roma

Tel. +39.06.4511304 Fax +39.06.233215489

e. mail: segreteria@associazioneantigone.it

Sostieni Antigone con il 5X1000

CF 97117840583

www.associazioneantigone.it

La capienza regolamentare degli istituti penitenziarie è determinata e aggiornata periodicamente, di concerto con l'autorità sanitaria competente, in base alla effettiva disponibilità di servizi sanitari adeguati.

Ove siano necessari cure o accertamenti diagnostici che non possono essere apprestati dai servizi sanitari degli istituti, i condannati e gli internati sono trasferiti, con provvedimento del magistrato di sorveglianza, in ospedali civili o in altri luoghi esterni di cura. Per gli imputati, detti trasferimenti sono disposti, dopo la pronuncia della sentenza di primo grado, dal magistrato di sorveglianza; prima della pronuncia della sentenza di primo grado, dal giudice per le indagini preliminari; dal pubblico ministero, durante l'istruzione sommaria e, in caso di giudizio direttissimo, fino alla presentazione dell'imputato in udienza; dal presidente, durante gli atti preliminari al giudizio e nel corso del giudizio; dal pretore, nei procedimenti di sua competenza; dal presidente della corte di appello, nel corso degli atti preliminari al giudizio dinanzi la corte di assise, fino alla convocazione della corte stessa e dal presidente di essa successivamente alla convocazione.

L'autorità giudiziaria competente ai sensi del comma precedente può disporre, quando non vi sia pericolo di fuga, che i detenuti e gli internati trasferiti in ospedali civili o in altri luoghi esterni di cura con proprio provvedimento, o con provvedimento del direttore dell'istituto nei casi di assoluta urgenza, non siano sottoposti a piantonamento durante la degenza, salvo che sia necessario per la tutela della loro incolumità personale.

All'atto dell'ingresso nell'istituto i soggetti sono sottoposti a visita medica generale allo scopo di accertare eventuali malattie fisiche o psichiche. L'assistenza sanitaria è prestata, nel corso della permanenza nell'istituto, con periodici e frequenti riscontri, indipendentemente dalle richieste degli interessati.

Il sanitario deve visitare ogni giorno gli ammalati e coloro che ne facciano richiesta; deve segnalare immediatamente la presenza di malattie che richiedono particolari indagini e cure specialistiche; deve, inoltre, controllare periodicamente l'idoneità dei soggetti ai lavori cui sono addetti.

I detenuti e gli internati sospetti o riconosciuti affetti da malattie contagiose su istanza del medico sono immediatamente isolati. Nel caso di sospetto di malattia psichica su istanza del medico sono adottati senza indugio i provvedimenti del caso col rispetto delle norme concernenti l'assistenza psichiatrica e la sanità mentale. Gli spazi detentivi destinati all'accoglienza di detenuti e internati che richiedono assistenza sanitaria devono rispondere alle normative regionali vigenti in materia di strutture sanitarie residenziali.

In ogni istituto penitenziario per donne sono in funzione servizi speciali per l'assistenza sanitaria alle gestanti e alle puerpere.

Alle madri è consentito di tenere presso di sé i figli fino all'età di tre anni, solo in quei casi residuali nei



Antigone Onlus

Via Monti di Pietralata 16 - 00157 Roma

Tel. +39.06.4511304 Fax +39.06.233215489

e. mail: segreteria@associazioneantigone.it

Sostieni Antigone con il 5X1000

CF 97117840583

www.associazioneantigone.it

quali non sia possibile l'applicazione di una misura alternativa o il trasferimento presso strutture a custodia attenuata per madri. Per la cura e l'assistenza dei bambini sono organizzati appositi asili nido, da utilizzarsi solo in casi estremi quando non sia possibile far frequentare al bambino un asilo esterno. In ogni caso i bambini possono quotidianamente essere accompagnati all'esterno.

I detenuti e gli internati possono richiedere di essere visitati a proprie spese da un sanitario di loro fiducia. Per gli imputati è necessaria l'autorizzazione del magistrato che procede, sino alla pronuncia della sentenza di primo grado.

Le strutture apposite della Asl visitano almeno due volte l'anno gli istituti di prevenzione e di pena allo scopo di accertare lo stato igienico-sanitario, l'adeguatezza delle misure di profilassi contro le malattie infettive disposte dal servizio sanitario penitenziario e le condizioni igieniche e sanitarie dei ristretti negli istituti. Esse riferiscono sulle visite compiute e sui provvedimenti da adottare al Ministero della Salute e a quello della Giustizia, informando altresì i competenti uffici regionali e il magistrato di sorveglianza. Per tali visite il Ministero della Salute predispone, di concerto con le regioni, uno strumento di rilevazione comune. L'esito delle visite ed i provvedimenti adottati sono accessibili al pubblico.

Ogni Asl si dota di una cartella sanitaria digitalizzata per ciascuna persona detenuta, nel rispetto dei principi della privacy.

Ogni Istituto deve dotarsi di un protocollo sulla prevenzione del rischio suicidario e dell'autolesionismo rispondente agli standard decisi in materia dall'Organizzazione Mondiale della Sanità.

Per le persone tossicodipendenti sono adottate politiche di riduzione del danno, tra le quali la somministrazione di farmaci sostitutivi della dipendenza, di siringhe monouso».

15. PIÙ RESPONSABILIZZAZIONE DEI DETENUTI, MENO RIGORE DISCIPLINARE

Norma in attuazione della lettera m) previsione della esclusione del sanitario dal consiglio di disciplina istituito presso l'istituto penitenziario

Il secondo comma dell'art. 40 della Legge 354/75 è sostituito dal seguente:

«Le altre sanzioni sono deliberate dal consiglio di disciplina, composto dal direttore o, in caso di suo legittimo impedimento, da un suo delegato, con funzioni di presidente, e da due funzionari dell'area pedagogica».



Antigone Onlus

Via Monti di Pietralata 16 - 00157 Roma

Tel. +39.06.4511304 Fax +39.06.233215489

e. mail: segreteria@associazioneantigone.it

Sostieni Antigone con il 5X1000

CF 97117840583

www.associazioneantigone.it

16. I DIRITTI DEI DETENUTI STRANIERI

Norma in attuazione della lettera o) *previsione di norme che favoriscano l'integrazione delle persone detenute straniere*

Dopo l'art. 1 della Legge 354/75 è inserito il seguente:

«I detenuti stranieri devono essere informati al momento del loro ingresso in carcere in una lingua a loro comprensibile del diritto di prendere contatto con i loro rappresentanti diplomatici o consolari e, a tale fine, devono loro essere concesse ragionevoli agevolazioni.

I detenuti di uno Stato che non ha rappresentanti diplomatici o consolari nel paese, nonché i rifugiati e gli apolidi, devono beneficiare delle stesse facilità ed essere autorizzati ad indirizzarsi ai rappresentanti dello Stato incaricato dei loro interessi o ad ogni altra autorità nazionale o internazionale la cui missione è di proteggere tali interessi. Nel caso di richiedenti asilo o rifugiati devono poter contattare l'Alto Commissariato delle Nazioni Unite sui Rifugiati.

È istituito in ogni carcere un registro dove conservare traccia di ogni contatto del detenuto straniero, o eventuale rinuncia allo stesso firmata dal detenuto, con le autorità consolari o con l'Alto Commissariato delle Nazioni Unite sui Rifugiati.

Le autorità penitenziarie devono cooperare in modo stretto con questi rappresentanti diplomatici o consolari nell'interesse dei detenuti stranieri che possono avere dei bisogni particolari.

Ai detenuti stranieri devono essere fornite le informazioni specifiche nella loro lingua sull'assistenza legale e sulle regole di vita carceraria consegnando degli opuscoli di informazione redatti nella loro lingua.

I bisogni linguistici devono essere soddisfatti ricorrendo ad interpreti e traduttori competenti.

I detenuti stranieri devono essere informati nella loro lingua della possibilità di richiedere il trasferimento verso un altro paese per l'esecuzione della pena in esecuzione delle Convenzioni internazionali o di Trattati bilaterali.

Devono essere prese disposizioni speciali per i bisogni dei detenuti appartenenti ad una minoranza etnica o linguistica. Le pratiche culturali dei diversi gruppi devono poter continuare ad essere osservate in carcere.

Devono essere garantiti mediatori culturali in modo e numero sufficiente ai bisogni dei detenuti stranieri. Non va mai disposto il trasferimento del detenuto straniero verso paesi dove vi è il rischio di sottoposizione a tortura o a trattamenti inumani o degradanti. I giudici devono tenere conto delle sentenze degli organismi di giustizia sovra-nazionali, dei rapporti delle organizzazioni internazionali



Antigone Onlus

Via Monti di Pietralata 16 - 00157 Roma

Tel. +39.06.4511304 Fax +39.06.233215489

e. mail: segreteria@associazioneantigone.it

Sostieni Antigone con il 5X1000

CF 97117840583

www.associazioneantigone.it

inter-governative e delle segnalazioni delle organizzazioni non governative.

Il personale penitenziario deve essere formato alla conoscenza delle lingue più parlate nelle carceri, quanto meno inglese, francese, spagnolo, arabo. La legislazione interna e internazionale sugli stranieri in vigore, compresa la raccomandazione del Consiglio d'Europa n.12 del 2012, deve fare parte dei programmi di aggiornamento professionale e formazione continua. Ogni anno va redatto un piano che tenga conto dei bisogni formativi di chi è impegnato professionalmente con la popolazione detenuta straniera.

In ogni istituto vanno organizzati corsi di educazione inter-culturale rivolti ai detenuti diretti alla conoscenza delle culture nazionali, religiose, etniche più rappresentate all'interno del carcere. Vanno altresì organizzate attività ricreative, sportive e culturali che facciano parte di altre tradizioni e contesti nonché un servizio bibliotecario che disponga di materiali multimediali e libri in più lingue tenendo conto dei bisogni culturali e religiosi dei detenuti stranieri.

Gli stranieri devono poter consultare siti giornalistici e quotidiani on-line nella loro lingua per poter esercitare correttamente il loro diritto all'informazione.

In materia di vestiario ed igiene dei detenuti stranieri vanno rispettate le identità culturali e religiose. Va prevista la possibilità di acquisto di cibi etnici all'interno del carcere. In ogni reparto vi deve essere a disposizione dei detenuti e del personale un vocabolario (cartaceo ed informatico) per ciascuna delle lingue parlate dalla popolazione reclusa.

Deve esservi sempre l'interprete per quei detenuti stranieri che lo richiedono nel corso del procedimento disciplinare a cui sono sottoposti.

Nel caso di detenuti condannati va prevista la realizzazione di corsi di preparazione al rilascio in prossimità della fine della pena con un'attenzione specifica ai bisogni sociali degli stranieri.

Va sollecitata la presenza di etno-psichiatri e medici esperti in malattie dell'immigrazione e nella diagnosi della tortura.

I parenti dei detenuti stranieri che hanno diritto al colloquio e alle visite in base alla presente legge dispongono di un visto straordinario necessario per la effettuazione dei colloqui visivi.

L'espulsione dello straniero non è mai disposta quando è incompatibile con il percorso risocializzante del condannato o quando vi sia il rischio di essere sottoposto a tortura o trattamenti inumani o degradanti nel paese dove avrebbe dovuto essere espulso.

Gli stranieri hanno lo stesso diritto di tutti gli altri detenuti ad accedere ai benefici premiali e alle misure alternative alla detenzione.

Qualora allo straniero sia concessa una misura alternativa alla detenzione, l'espulsione, a qualsiasi titolo, è revocata.

Quando la direzione dell'istituto, su parere del gruppo di osservazione e trattamento, ne ravvisa la



Antigone Onlus

Via Monti di Pietralata 16 - 00157 Roma

Tel. +39.06.4511304 Fax +39.06.233215489

e. mail: segreteria@associazioneantigone.it

Sostieni Antigone con il 5X1000

CF 97117840583

www.associazioneantigone.it

esigenza per il completamento delle attività intraprese, può proporre al magistrato di sorveglianza la concessione di permessi ex articolo 30-ter nell'ambito di altri Paesi dell'Unione europea a condannati che abbiano già fruito positivamente di permessi premio. Tali permessi possono essere concessi congiuntamente a più condannati, sempre precedenti fruitori di permessi premio, con particolare riferimento alla effettuazione di scambi culturali con altri Paesi dell'Unione europea. In tali casi, i detenuti possono essere accompagnati dagli operatori, anche non dipendenti dalla amministrazione penitenziaria, che hanno seguito le attività organizzate in Istituto, in relazione alle quali i permessi vengono concessi. Della fruizione è data notizia alla autorità di polizia del luogo in cui i permessi si attuano.

Chi si trova in esecuzione della misura alternativa dell'affidamento in prova al servizio sociale può chiedere di essere autorizzato a recarsi fuori dal territorio dello Stato per un periodo o per più periodi determinati, quando ciò è indispensabile per esigenze di lavoro, di studio, di salute o di famiglia. L'autorizzazione è concessa dal magistrato di sorveglianza, previa verifica delle esigenze dichiarate, attraverso il centro di servizio sociale per adulti o altri organi pubblici dello Stato italiano o di quello in cui l'affidato si reca. L'esito del periodo di permanenza dell'interessato fuori dal territorio dello Stato è verificato attraverso l'organizzazione di lavoro, di studio, sanitaria o altra organizzazione a conoscenza della situazione familiare e personale dell'interessato. Nell'ambito dei rapporti fra gli Stati dell'Unione europea possono essere stabilite, condizioni di reciprocità, convenzioni, fra il dipartimento della amministrazione penitenziaria dello Stato italiano e la corrispondente autorità di altro Stato dell'Unione europea, per la esecuzione, nell'altro Stato, dell'affidamento in prova al servizio sociale nei confronti di persona condannata in Italia. Nei casi in cui sono applicate tali convenzioni, la gestione della misura alternativa è condotta dagli organi competenti dell'altro Stato che, alla conclusione del periodo di affidamento in prova, rimettono gli atti al tribunale di sorveglianza che aveva emesso l'ordinanza ammissiva alla misura alternativa, competente in merito ai provvedimenti conclusivi».

17. NORME SPECIFICHE PER I MINORENNI: I RAGAZZI HANNO DIRITTO A NON ESSERE TRATTATI COME ADULTI

Norme in attuazione della lettera p) adeguamento delle norme dell'ordinamento penitenziario alle esigenze educative dei detenuti minori di età secondo i seguenti criteri

L'ordinamento penitenziario minorile che vedrà la luce in attuazione della presente delega dovrà contenere tutte le norme da noi elaborate per l'Ordinamento penitenziario generale che possano essere applicate anche a tutela dei minorenni.



Antigone Onlus

Inoltre dovrà contenere le seguenti norme:

2) previsione di disposizioni riguardanti l'organizzazione penitenziaria degli istituti penali per minorenni nell'ottica della socializzazione, della responsabilizzazione e della promozione della persona;

«Ciascun Istituto Penale per Minorenni ospita minori e giovani adulti in esecuzione di pena o in custodia cautelare in numero non maggiore di dodici. Gli Istituti sono organizzati sul modello delle case famiglia, con i ragazzi che cooperano all'andamento della comunità. Le camere di pernottamento e gli spazi comuni sono divisi da porte ordinarie e non da sbarre. Le porte non vengono mai chiuse a chiave. Il personale indossa abiti civili.

I ragazzi sono rigorosamente ospitati in Istituti prossimi alla località di residenza della famiglia o di altre figure per loro rilevanti dal punto di vista affettivo o educativo. Tale norma è derogabile solo in rarissime circostanze in cui si dimostri l'interesse del ragazzo ad allontanarsi temporaneamente dal contesto di provenienza e comunque sempre previa autorizzazione del magistrato di sorveglianza o del giudice procedente se si tratta di imputato.

I minorenni sono ospitati in Istituti separati rispetto ai giovani adulti.

Il regolamento che disciplina la vita nell'Istituto è spiegato ai ragazzi al loro arrivo, in una lingua a essi comprensibile e in modo tale da condividere con loro il senso e l'importanza delle norme presenti. I ragazzi non possono essere puniti per un comportamento che non sia espressamente previsto come infrazione dalla legge né con sanzioni diverse da quelle previste dalla legge stessa. Il rapporto con il ragazzo, anche nel sistema disciplinare, deve essere sempre improntato a un modello di tipo educativo e mai punitivo. Solo condotte oggettivamente molto gravi possono essere destinatarie di sanzioni formali. La contestazione dell'addebito deve essere tempestiva e motivata, nonché formulata tenendo conto della lingua madre e del livello culturale del ragazzo. Il ragazzo è immediatamente ascoltato al proposito e, se lo richiede, può fare immediato reclamo al magistrato. Il reclamo ha effetto sospensivo rispetto alla sanzione. Le infrazioni disciplinari possono dar luogo solo alle seguenti sanzioni: a. Richiamo del direttore; b. Riparazione dell'eventuale danno provocato; c. Esclusione parziale da attività ricreative per non più di dieci giorni e impiego di quel tempo in attività supplementari di studio o di lavori domestici. La sanzione del richiamo è deliberata dal direttore mentre per le altre sanzioni è competente un comitato educativo composto dal direttore o da un suo delegato e da due funzionari dell'area pedagogica. Il controllo del magistrato riguarda tanto la sanzione inflitta quanto il merito dell'addebito.

Ai detenuti minorenni o giovani adulti non si applicano gli artt. 14-bis, 14-ter, 14-quater e 41-bis della Legge 354/75».



3) previsione dell'applicabilità della disciplina prevista per i minorenni quantomeno ai detenuti giovani adulti, nel rispetto dei processi educativi in atto;

«L'ordinamento penitenziario minorile si applica anche nelle sezioni delle carceri per adulti che ospitano detenuti fino ai 28 anni di età, eccetto che nelle norme strettamente inapplicabili in tale contesto».

4) previsione di misure alternative alla detenzione conformi alle istanze educative del condannato minorenne;

5) ampliamento dei criteri per l'accesso alle misure alternative alla detenzione, con particolare riferimento ai requisiti per l'ammissione dei minori all'affidamento in prova ai servizi sociali e alla semilibertà, di cui rispettivamente agli articoli 47 e 50 della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni;

6) eliminazione di ogni automatismo e preclusione per la revoca o per la concessione dei benefici penitenziari, in contrasto con la funzione rieducativa della pena e con il principio dell'individuazione del trattamento;

«Il ragazzo condannato può essere affidato al servizio sociale fuori dell'Istituto per un periodo uguale a quello della pena da scontare.

I funzionari dell'area educativa possono – in qualsiasi momento ritengano che il ragazzo sia idoneo a uscire dal carcere e che ciò possa contribuire virtuosamente al suo percorso di vita, a prescindere dal reato commesso, dalla pena comminata e dal residuo di pena rimasto ancora da scontare – presentare istanza al magistrato di sorveglianza competente in relazione al luogo dell'esecuzione, il quale può sospendere l'esecuzione della pena e ordinare la liberazione del ragazzo.

La sospensione dell'esecuzione della pena opera sino alla decisione del tribunale di sorveglianza, cui il magistrato di sorveglianza trasmette immediatamente gli atti, e che decide entro quarantacinque giorni. Se l'istanza non è accolta, riprende l'esecuzione della pena. All'atto dell'affidamento è redatto verbale in cui sono dettate le prescrizioni che il ragazzo dovrà seguire in ordine ai suoi rapporti con il servizio sociale, alla scuola, alla formazione professionale o al lavoro, alla dimora, alla libertà di locomozione, al divieto di frequentare determinati locali. Nel corso dell'affidamento le prescrizioni possono essere modificate dal magistrato di sorveglianza.

Il servizio sociale controlla la condotta del soggetto e lo aiuta a superare le difficoltà di adattamento alla vita sociale, anche mettendosi in relazione con la sua famiglia e con gli altri suoi ambienti di vita. Il servizio sociale riferisce periodicamente al magistrato di sorveglianza sull'andamento del percorso di vita del ragazzo.

L'affidamento è revocato qualora il comportamento del ragazzo, contrario alla legge o alle prescrizioni



Antigone Onlus

Via Monti di Pietralata 16 - 00157 Roma

Tel. +39.06.4511304 Fax +39.06.233215489

e. mail: segreteria@associazioneantigone.it

Sostieni Antigone con il 5X1000

CF 97117840583

www.associazioneantigone.it

dettate, appaia incompatibile con la prosecuzione della prova. L'esito positivo del periodo di prova estingue la pena e ogni altro effetto penale.

Ai detenuti minorenni o giovani adulti non si applica l'art. 4-bis della Legge 354/75.

Al condannato a pena detentiva che sia interessato a una prospettiva di risocializzazione, ai fini del raggiungimento di tale obiettivo, può essere decurtato un periodo di sessanta giorni di pena per ogni semestre di pena scontata. Ciò vale anche per chi è in misura alternativa alla detenzione».

7) rafforzamento dell'istruzione e della formazione professionale quali elementi centrali del trattamento dei detenuti minorenni;

«Il ragazzo che non ha completato la scuola dell'obbligo deve essere inserito in un corso di istruzione corrispondente al suo livello di studi. Tale corso dovrà essere seguito in una scuola esterna del territorio, a meno che il magistrato non valuti che ci siano forti elementi di preclusione a ciò. In questo caso, il ragazzo seguirà un corso organizzato dal Ministero dell'Istruzione all'interno dell'Istituto.

Al ragazzo che ha completato la scuola dell'obbligo deve essere offerta l'opportunità di proseguire gli studi di ogni ordine e grado, anche in questo caso nel contesto esterno a meno di forti preclusioni.

Al ragazzo va prospettato il valore della cultura generale quale elemento di emancipazione. Solo in seconda battuta lo si orienterà verso corsi di formazione professionale, che dovranno tenere conto delle sue vocazioni e attitudini e dovranno essere il più possibile inseriti nel contesto territoriale anche in vista di un futuro impiego esterno».

8) rafforzamento dei contatti con il mondo esterno quale criterio guida nell'attività trattamentale in funzione del reinserimento sociale;

«Ai ragazzi condannati il magistrato di sorveglianza, sentito il direttore dell'Istituto, può concedere permessi premio della durata valutata idonea a beneficiare del legame affettivo, relazionale, educativo che in quel momento si vuole valorizzare. L'esperienza dei permessi premio è parte integrante del programma di trattamento e deve essere seguita dagli educatori e assistenti sociali penitenziari in collaborazione con gli operatori sociali del territorio. Il permesso premio può essere fruito dal ragazzo anche in assenza di un domicilio, per il quale si useranno le comunità, e di riferimenti familiari sul territorio nazionale.

I ragazzi possono ricevere visite dalle famiglie o da altre persone rilevanti per il loro sviluppo educativo e affettivo in numero di almeno otto colloqui mensili di un'ora ciascuno e senza un limite superiore prefissato nel loro numero o nella loro durata. Le visite si svolgono anche durante i giorni festivi e gli orari pomeridiani e vengono prenotate attraverso un agile sistema di prenotazione on



Antigone Onlus

Via Monti di Pietralata 16 - 00157 Roma

Tel. +39.06.4511304 Fax +39.06.233215489

e. mail: segreteria@associazioneantigone.it

Sostieni Antigone con il 5X1000

CF 97117840583

www.associazioneantigone.it

line o telefonico. Le visite si svolgono in locali idonei, prevedendo anche uno spazio verde all'aperto e la possibilità di incontri riservati.

Presso ogni Istituto è in funzione un apparecchio telefonico liberamente fruibile dal ragazzo attraverso schede prepagate. Al ragazzo che non abbia la prescrizione della censura sulla posta imposta dal magistrato è consentito l'utilizzo del telefono cellulare. In ogni Istituto è prevista la possibilità di utilizzare collegamenti Skype, di collegarsi alla rete, usare la posta elettronica, salvo i siti vietati in modo motivato dall'amministrazione penitenziaria».

18. I DIRITTI E I BISOGNI DELLE DONNE DETENUTE

Norme in attuazione delle lettere

t) previsione di norme che considerino gli specifici bisogni e diritti delle donne detenute;

s) revisione delle norme vigenti in materia di misure alternative alla detenzione al fine di assicurare la tutela del rapporto tra detenute e figli minori e di garantire anche all'imputata sottoposta a misura cautelare la possibilità che la detenzione sia sospesa fino al momento in cui la prole abbia compiuto il primo anno di età

Dopo l'art. 1 della Legge 354/75 è inserito il seguente:

«Le autorità penitenziarie devono rispettare i bisogni delle donne, a livello fisico, professionale, sociale e psicologico, in ogni decisione relativa agli aspetti della loro detenzione.

Sforzi particolari devono essere intrapresi per permettere l'accesso a servizi medici o sociali specialistici da parte delle detenute.

Speciali provvedimenti devono essere adottati per rispondere alle necessità igieniche delle donne. Hanno efficacia vincolante nel nostro ordinamento le Regole delle Nazioni Unite relative al trattamento delle donne detenute e alle misure non privative della libertà per le donne che delinquono (c.d. Regole di Bangkok) che vanno distribuite a tutte le detenute nella loro lingua.

Presso il Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria è istituito un Ufficio per le donne detenute, che sia competente rispetto ai bisogni specifici delle donne detenute».

Il primo comma dell'art. 47-quinquies della Legge 354/75 è sostituito dal seguente:

«Quando non ricorrano le condizioni di cui all'articolo 47-ter, le condannate madri di prole di età non superiore ad anni diciotto possono essere ammesse ad espiare la pena nella propria abitazione, o in altro



Antigone Onlus

Via Monti di Pietralata 16 - 00157 Roma

Tel. +39.06.4511304 Fax +39.06.233215489

e. mail: segreteria@associazioneantigone.it

Sostieni Antigone con il 5X1000

CF 97117840583

www.associazioneantigone.it

luogo di privata dimora, ovvero in luogo di cura, assistenza o accoglienza, al fine di provvedere alla cura e alla assistenza dei figli, dopo l'espiazione di almeno un quarto della pena ovvero dopo l'espiazione di almeno cinque anni nel caso di condanna all'ergastolo».

Il comma 4 dell'articolo 275 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

«Quando imputati siano donna incinta o madre di prole di età non superiore a sei anni con lei convivente, ovvero padre, qualora la madre sia deceduta o assolutamente impossibilitata a dare assistenza alla prole, non può essere disposta né mantenuta la custodia cautelare in carcere né gli arresti domiciliari, salvo che sussistano esigenze cautelari di eccezionale rilevanza. Non può essere disposta la custodia cautelare in carcere, salvo che sussistano esigenze cautelari di eccezionale rilevanza, quando imputato sia persona che ha superato l'età di settanta anni».

19. FINITA LA PENA NON DEVONO ESSERVI LIMITI ALLA REINTEGRAZIONE. IL DETENUTO NON DEVE PERDERE MAI IL DIRITTO DI VOTO

Norme in attuazione della lettera u) revisione del sistema delle pene accessorie improntata al principio della rimozione degli ostacoli al reinserimento sociale del condannato ed esclusione di una loro durata superiore alla durata della pena principale

L'art. 28 (Interdizione dai pubblici uffici) del codice penale è sostituito dal seguente:

«L'interdizione dai pubblici uffici è perpetua o temporanea. L'interdizione perpetua dai pubblici uffici, salvo che dalla legge sia altrimenti disposto, priva il condannato: 1) del diritto di elettorato passivo o di eleggibilità in qualsiasi comizio elettorale; 2) di ogni pubblico ufficio, di ogni incarico non obbligatorio di pubblico servizio, e della qualità ad essi inerente di pubblico ufficiale o di delle decorazioni o di altre pubbliche insegne onorifiche; 5) degli stipendi, delle pensioni e degli assegni che siano a carico dello Stato o di un altro ente pubblico; 6) di ogni diritto onorifico, inerente a qualunque ufficio, servizio, grado, o titolo e delle qualità, dignità e decorazioni indicati nei numeri precedenti; 7) della capacità di assumere o di acquistare qualsiasi diritto, ufficio, servizio, qualità, grado, titolo, dignità, decorazione e insegna onorifica, indicati nei numeri precedenti.

L'interdizione temporanea priva il condannato della capacità di acquistare o di esercitare o di godere, durante l'interdizione, i predetti diritti, uffici, servizi, qualità, gradi, titoli e onorificenze. La legge determina i casi nei quali l'interdizione dai pubblici uffici è limitata ad alcuni di questi.



Antigone Onlus

Via Monti di Pietralata 16 - 00157 Roma

Tel. +39.06.4511304 Fax +39.06.233215489

e. mail: segreteria@associazioneantigone.it

Sostieni Antigone con il 5X1000

CF 97117840583

www.associazioneantigone.it

L'interdizione perpetua interviene nel solo caso della pena dell'ergastolo e termina nel momento in cui il detenuto ha comunque espiato la sua pena.

L'interdizione temporanea coincide con il tempo della pena principale inflitta così come rideterminata in fase di esecuzione a seguito della concessione di benefici e riduzioni di pena».

L'art. 29 del codice penale è abrogato.

L'art. 36 del codice penale è abrogato.

L'art. 37 del codice penale è abrogato.

Gli artt. 172, 173, 178, 179, 180 e 181 del codice penale sono sostituiti dal seguente:

«Il detenuto è riabilitato al momento in cui ha finito di espiare la pena inflitta».

Il secondo periodo del secondo comma dell'articolo 210 del codice penale è soppresso.

Al terzo comma dell'articolo 212 del codice penale le parole: *«ad una colonia agricola o ad una casa di lavoro, ovvero»* sono soppresse.

È abrogato il numero 1) del secondo comma dell'articolo 215 del codice penale.

Al quarto comma dell'articolo 215 del codice penale, le parole: *«, a meno che, trattandosi di un condannato per delitto, ritenga di disporre l'assegnazione di lui a una colonia agricola o ad una casa di lavoro»* sono soppresse.

Gli articoli 216, 217 e 218 del codice penale sono abrogati.

Al secondo comma dell'articolo 223 del codice penale le parole: *«salvo che il giudice ritenga di ordinare l'assegnazione a una colonia agricola, o ad una casa di lavoro»* sono soppresse.

Il secondo periodo del primo comma dell'articolo 226 del codice penale è soppresso. Il

secondo comma dell'articolo 230 del codice penale è abrogato.

Al secondo comma dell'articolo 231, le parole: *«l'assegnazione a una colonia agricola o ad una casa di lavoro, ovvero»* sono soppresse.

L'art. 62 della Legge 354/75 (Istituti per l'esecuzione delle misure di sicurezza detentive) è abrogato.



Antigone Onlus

20. LA RELIGIONE E' UN DIRITTO E VA ASSICURATA PIENA LIBERTA' DI CULTO A TUTTI

Norme In attuazione della lettera v) *revisione delle attuali previsioni in materia di libertà di culto e dei diritti ad essa connessi*

All'art. 9 della Legge 354/75 è aggiunto il seguente comma (l'art. 9 è stato soppresso nell'ambito delle presenti proposte ed è stato modificato in una nuova formulazione presente all'art. 1. Per esigenza di sistematicità, si riporta qui una modifica della versione originaria dell'art. 9):

«Nella formulazione delle tabelle vittuarie e nella somministrazione del vitto deve tenersi conto dei precetti religiosi in materia di alimentazione seguiti dalle persone detenute e internate».

L'art. 15 della Legge 354/75 è soppresso (norma già inserita nella nuova formulazione dell'art. 1).

L'art. 26 della Legge 354/75 è così modificato:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente: *«Le persone detenute e internate hanno libertà di professare la propria fede religiosa, di istruirsi in essa e di praticarne il culto, in condizioni di eguaglianza e nel rispetto delle diversità religiose e culturali»;*

b) il comma 4 è sostituito dal seguente: *«I detenuti appartenenti a religioni diverse dalla cattolica hanno diritto di ricevere l'assistenza dei ministri del proprio culto e di celebrarne i riti»;*

c) dopo il comma 4 sono aggiunti i seguenti commi: *«In ciascun istituto di pena alle persone detenute e internate che appartengono a una religione diversa dalla cattolica è assicurata la disponibilità di spazi idonei all'istruzione religiosa, alla celebrazione dei riti, all'esercizio collettivo del culto e all'assistenza da parte dei ministri di culto».*

«A coloro che sono sottoposti a misure alternative alla detenzione e alla custodia cautelare è assicurato l'esercizio della libertà di professare la propria fede religiosa, di istruirsi in essa e di praticarne il culto, anche mediante la partecipazione alla celebrazione dei riti, secondo le direttive impartite dal magistrato di sorveglianza per comprovate esigenze di sicurezza».

«In ciascun istituto di pena deve essere assicurata la presenza di operatori penitenziari con adeguate competenze linguistiche, interculturali e religiose».



Antigone Onlus

Via Monti di Pietralata 16 - 00157 Roma

Tel. +39.06.4511304 Fax +39.06.233215489

e. mail: segreteria@associazioneantigone.it

Sostieni Antigone con il 5X1000

CF 97117840583

www.associazioneantigone.it